



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1781**

Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

# Indice

1. DDL S. 1781 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1781 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 1781 (Bozza provvisoria) . . . . .	8
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	9
1.3.1. Sedute . . . . .	10
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	11
1.3.2.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	12
1.3.2.1.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 263 (pom.) del 16/11/2021 . . . . .	13
1.3.2.1.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021 . . . . .	17
1.3.2.1.3. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 276 (ant.) del 12/01/2022 . . . . .	32
1.3.2.1.4. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 278 (pom.) del 19/01/2022 . . . . .	37
1.3.2.1.5. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) dell'08/02/2022 . . . . .	42
1.3.2.1.6. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 299 (ant.) del 07/04/2022 . . . . .	51
1.3.2.1.7. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 300 (pom.) del 12/04/2022 . . . . .	53
1.3.2.1.8. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 301 (pom.) del 13/04/2022 . . . . .	60
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	63
1.4.1. Sedute . . . . .	64
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	65
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	66
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/02/2022 . . . . .	67
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/04/2022 . . . . .	69
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	71
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/02/2022 . . . . .	72

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 280 (pom.) del 05/04/2022 . . . . .	85
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	96
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 506 (pom.) del 19/01/2022 . . . . .	97
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 535 (pom.) del 05/04/2022 . . . . .	103

## **1. DDL S. 1781 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1781

**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

---

Iter

**13 aprile 2022:** approvato (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1781**

**approvato**

[C.3565](#)

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

---

Iniziativa Parlamentare

[Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Gian Marco Centinaio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzaglini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Candiani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erika Stefani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Lucia Borgonzoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Armando Siri](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Valeria Alessandrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Claudio Barbaro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimo Candura](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Corti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [William De Vecchis](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Ugo Grassi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Lucidi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Michelina Lunesu](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tiziana Nisini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Urraro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimo Vittorio Berutti](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Francesco Battistoni](#) ( [FIBP-UDC](#) )

[Patty L'Abbate](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 novembre 2021)

[Vilma Moronese](#) ( [Misto](#) ) (aggiunge firma in data 18 novembre 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 aprile 2020**; annunciato nella seduta n. 208 del 21 aprile 2020.

Classificazione TESEO

INCHIESTE PARLAMENTARI , COMMISSIONI D'INCHIESTA , SMALTIMENTO DI RIFIUTI ,  
AGRICOLTURA , INDUSTRIA ALIMENTARE

**Articoli**

AMBIENTE (Art.1), TUTELA DELLA SALUTE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Luca Briziarelli \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 12 gennaio 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Luca Briziarelli \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 279 dell'8 febbraio 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [13<sup>a</sup> Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 26 maggio 2020. Annuncio nella seduta n. 221 del 26 maggio 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [13<sup>a</sup> Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **deliberante** il 21 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 416 del 22 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1781

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1781

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRIZIARELLI**, **CENTINAIO**, **ARRIGONI**, **PAZZAGLINI**, **BRUZZONE**, **VALLARDI**, **BERGESIO**, **SBRANA**, **ROMEO**, **CALDEROLI**, **CANDIANI**, **STEFANI**, **BORGONZONI**, **SIRI**, **BAGNAI**, **AUGUSSORI**, **ALESSANDRINI**, **BARBARO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **GRASSI**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **TOSATO**, **URRARO**, **VESCOVI**, **ZULIANI**, **BERUTTI**, **BATTISTONI**, **L'ABBATE** e **MORONESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2020

Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Onorevoli Senatori. - Le eccellenze agroalimentari italiane, contraddistinte dal marchio *made in Italy*, rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche dalla costante crescita delle esportazioni all'estero, dove i marchi italiani sono riconosciuti e apprezzati in quanto espressione di elevata qualità e tipicità.

La crescente attenzione dei consumatori a taluni aspetti qualitativi e nutrizionali degli alimenti, anche in ragione della loro salubrità e genuinità, ha infatti generato un particolare apprezzamento nei confronti di modelli alimentari basati su un consumo appropriato di nutrienti nella giornata alimentare, tipici dei Paesi del bacino mediterraneo ed in particolare dell'Italia, dove l'agroalimentare è un settore strategico di promozione del *made in Italy* nel mondo, con 41,8 miliardi di esportazioni nel 2018.

In questo scenario, tuttavia, i prodotti agroalimentari italiani, specie i prodotti di qualità e a marchio protetto, sono sottoposti ad un alto rischio di contraffazione, con riferimento all'origine geografica del prodotto o alla denominazione di origine, e di imitazione, quest'ultima riconducibile al più generalizzato fenomeno di *Italian sounding*, ossia la commercializzazione di prodotti che, attraverso l'impiego di simboli, nomi, marchi, immagini, richiamano in modo ingannevole all'italianità, ancorché privi di qualunque legame col nostro Paese.

La Guardia di finanza ha stimato in circa 1 miliardo di euro il valore di prodotti alimentari contraffatti e sequestrati dal 2012 al 2016 e in circa 5,7 miliardi di euro il mancato gettito fiscale dovuto alla contraffazione, con circa 100.000 posti di lavoro regolare persi.

Negli ultimi dieci anni il mercato illegale dell'agroalimentare ha avuto una crescita preoccupante, ramificandosi in tutti i settori, dalla produzione di materie prime alla trasformazione, fino alla catena della distribuzione e al ciclo dei rifiuti. I prodotti oggetto di maggiori illeciti interessano principalmente i settori vitivinicolo, zootecnico e conserviero e, non da ultimo, quello della ristorazione. Stime parlano di 121 miliardi di euro di merci falsificate che ogni anno entrano nell'Unione europea. La contraffazione alimentare, da sola, alimenta un *business* di circa 3 milioni di euro al giorno, diventando sempre più un punto di attrazione degli interessi della criminalità



organizzata.

Sono in aumento i casi di frode scoperti e denunciati: lo scorso 5 marzo i Carabinieri dei NAS (il Comando per la tutela della salute) insieme al personale dell'ICQRF (l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito in Puglia, Sicilia, Campania, Lazio ed Emilia-Romagna, 21 decreti di perquisizione in alcuni stabilimenti di trasformazione e commercializzazione di prodotti vinosi per l'utilizzo illecito di uva da tavola trasformata in mosto per la produzione di vino. A Torino, in passato, è stato denunciato anche un caso di vendita di una partita di presunto vino fatto con piante di mais e canna da zucchero. Un altro caso recente riguarda invece l'olio extravergine di oliva: da un piccolo comune in provincia di Foggia, nel maggio scorso, è partita un'indagine che ha evidenziato l'esistenza di un grosso traffico di olio di soia venduto come extravergine.

È evidente come dietro tali comportamenti fraudolenti si nascondano gravi pericoli per la salute. Molto spesso, infatti, le frodi alimentari sono compiute con la certezza di mettere a rischio la salute dei consumatori. Sono diversi i casi di frode riconducibili a pratiche di sofisticazioni, adulterazioni ed alterazioni degli alimenti, che vanno dalla modifica della loro composizione originale fino alla sostituzione della data di scadenza in etichetta e alla rigenerazione di prodotti deteriorati, con la conseguenza di comprometterne il valore nutrizionale e le caratteristiche igienico-sanitarie.

Le recenti inchieste condotte sulle frodi compiute ai danni dell'Unione europea e dall'Agea (l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura), per quanto concerne il sistema delle erogazioni in agricoltura, hanno fatto emergere l'esistenza di un vero e proprio mercato governato da regole occulte e illecite, che partono dallo sfruttamento del lavoro in nero nei campi e proseguono con il sistema di trasporto, distribuzione e vendita, con evidenti danni per la salute dei consumatori e per l'ambiente, oltre che per il sistema fiscale ed economico. Quest'ultimo è costantemente stressato dalla presenza di un sistema di riciclaggio altamente sofisticato che permette di trasformare capitali illegali in legali, rendendo sempre più difficile indagare sull'esistenza di denari provenienti da attività irregolari.

Nell'ultimo Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia (6° rapporto sulle agromafie elaborato da Eurispes, Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare) è emerso come il volume di affari complessivo annuale delle agromafie sia salito a 24,5 miliardi di euro, con un aumento del 12,4 nell'ultimo anno, nonostante l'economia italiana stia attraversando una fase critica, dalla *Brexit* all'introduzione dei dazi americani su determinati prodotti tipici dell'agroalimentare italiano, solo per riportare gli ultimi accadimenti. Si tratta di una rete criminale organizzata, in grado di sfruttare metodi e strumenti innovati per radicarsi lungo tutta la filiera alimentare ed ampliare la sfera delle relazioni in un contesto ormai internazionale. Nella statistica delle frodi, l'Italia è il Paese che più pesa sul bilancio comunitario nelle frodi all'Unione europea, soprattutto nel settore agroalimentare, dove le mafie hanno trovato più facilmente la via per una loro rapida affermazione.

Solo nel 2019 sono state oltre 4.000 le violazioni penali accertate e oltre 18.000 le infrazioni amministrative, inoltre sono stati sequestrati beni adulterati per circa 150 milioni di euro. Il peso di questi numeri nell'economia reale si misura in termini di aumento incontrollato dei prezzi, che solo per la filiera dell'ortofrutticolo arrivano ad essere tre volte più alti rispetto al prezzo di origine, con danni all'immagine del nostro Paese, quale simbolo delle eccellenze agroalimentari *made in Italy* nel mondo, nonché alla salute dei consumatori e all'ambiente. In quest'ultimo caso, discariche abusive e forme di illegalità nella gestione dei rifiuti fanno registrare oltre 300.000 ecoreati all'anno in Italia.

Da qui sarebbe necessario ed urgente istituire una specifica Commissione bicamerale di inchiesta per indagare sull'esistenza di attività illecite legate al mondo agricolo e agroalimentare. Tuttavia, considerato che la legislatura è già in corso, si ritiene di poter intervenire in maniera più tempestiva ampliando l'ambito di competenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con legge 7 agosto 2018, n. 100, e contemporaneamente avviare un dibattito finalizzato all'istituzione di una Commissione *ad hoc* in campo agroalimentare. Si ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione in questo ambito possa essere utile, oltre che per far emergere con chiarezza l'esistenza di un fenomeno dai contorni ancora indefiniti, anche per fornire al legislatore indicazioni per procedere all'aggiornamento e al

potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a questo punto non più rinviabile ai fini di una maggiore tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. Alla legge 7 agosto 2018, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « e su illeciti ambientali ad esse correlati » sono inserite le seguenti: « nonché sulle attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente »;

b) al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché sulle attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare ».

## 1.2.2. Testo approvato 1781 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1781

Senato della Repubblica

Attesto che la 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), il 13 aprile 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Briziarelli, Centinaio, Arrigoni, Pazzagliani, Bruzzone, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Romeo, Calderoli, Candiani, Stefani, Borgonzoni, Siri, Bagnai, Augussori, Alessandrini, Barbaro, Borghesi, Simone Bossi, Campari, Candura, Cantù, Casolati, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Grassi, Iwobi, Lucidi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Tosato, Urraro, Vescovi, Zuliani, Berutti, Battistoni, L'Abbate e Moronese:

Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Art. 1.

1. Alla legge 7 agosto 2018, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « e su illeciti ambientali ad esse correlati » sono inserite le seguenti: « nonché sulle attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente »;

b) al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché sulle attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare ».

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1781  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 263 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 267 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 276 \(ant.\)](#)

12 gennaio 2022

[N. 278 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

[N. 279 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 299 \(ant.\)](#)

7 aprile 2022

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede deliberante

[N. 300 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

[N. 301 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 263 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021  
**263ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2330\)](#) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato, e coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione sul disposto di cui al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, rilevando in proposito che - pur trattandosi di profili che non rientrano nelle materie di competenza della Commissione - le modalità di coinvolgimento del Consiglio di Stato, ivi previste ai fini della eventuale redazione degli schemi di decreto legislativo, meritano a suo avviso un'attenta riflessione sotto il profilo costituzionale e sistematico.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) annuncia la sua astensione condividendo, tra l'altro, i rilievi svolti dal senatore Buccarella in ordine al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge e manifestando, invece, alcune perplessità sulla prima delle osservazioni dello schema di parere, in modo specifico per quanto riguarda il riferimento agli organismi esteri di valutazione ivi contenuto.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) annuncia la sua astensione, sottolineando le perplessità che il disegno di legge in titolo suscita sia per la mancanza in generale di una adeguata specificazione dei principi e criteri direttivi, sia più in particolare per le soluzioni prospettate in tema di appalto integrato e di finanza di progetto.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, rilevando come lo schema di parere in votazione recepisca alcune delle osservazioni presentate dal suo Gruppo. Fra le osservazioni non recepite richiama comunque l'attenzione sulla proposta di prevedere una



sospensione per i prossimi tre anni dell'applicazione dei CAM in ragione delle difficoltà legate alla crisi pandemica e all'eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) annuncia l'astensione della sua parte politica, soffermandosi su alcuni profili problematici del disegno di legge in titolo.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere presentato dal relatore Buccarella è quindi posto ai voti ed approvato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di piano per la transizione ecologica ( n. 297 )**

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Prende la parola il sottosegretario Ilaria FONTANA, la quale fa presente che il Governo potrà ulteriormente attendere l'espressione del parere della Commissione a condizione che lo stesso, però, intervenga non appena la Commissione medesima avrà concluso l'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio di imminente assegnazione.

Segue quindi un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) - che sottolinea l'esigenza di un attento approfondimento delle problematiche oggetto del documento in titolo - il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) - il quale richiama ancora una volta l'attenzione sulle problematiche concernenti i procedimenti di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub>, ribadendo l'esigenza che il PTE contempra esclusivamente i procedimenti di tipo naturale e non quelli di carattere industriale - la senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) - la quale coglie l'occasione per evidenziare l'esigenza che il metodo del *Life Cycle Assessment* (LCA) sia esteso a tutti gli ambiti in cui lo stesso risulti praticabile, nonché l'esigenza che le problematiche attinenti alla biodiversità siano affrontate tenendo conto del ruolo fondamentale degli insetti impollinatori - il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) - il quale, dopo aver espresso condivisione per le considerazioni testé svolte dalla senatrice L'Abbate in tema di LCA, coglie l'occasione per auspicare che, nell'esame del documento in titolo, il tema dell'idrogeno sia affrontato in modo pragmatico e senza pregiudiziali ideologiche, nonché per sottolineare l'esigenza che, anche alla luce del lavoro che sta svolgendo la Commissione in sede referente, si tenga conto della materia della rigenerazione urbana e, in via ulteriore, si considerino anche le possibili conseguenze problematiche che potrebbe avere, per il comparto agricolo, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 delle nuove regole per il calcolo del deflusso ecologico delle acque - la senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) - che si rifà alle considerazioni del senatore Buccarella in tema di stoccaggio della CO<sub>2</sub>, ponendo con forza l'accento sull'esigenza che non siano incentivate soluzioni che tecnologicamente ed economicamente hanno finora dato esiti deludenti - e, infine, il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale richiama l'attenzione sulle problematiche concernenti i corpi idrici, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio degli enti parco.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La presidente [MORONESE](#), accogliendo una richiesta in tale senso del senatore Briziarelli, convoca l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto sull'inserimento all'ordine del giorno della Commissione, non appena conclusa la sessione di bilancio, del disegno di legge n. 1781, recante modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ferme restando le priorità già definite in sede di programmazione dei lavori della Commissione con specifico riferimento all'esame dei disegni di legge in tema di rigenerazione urbana (Atto Senato n. 1131 e connessi) e in tema di delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale (Atto Senato n. 1254).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330**

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità, laddove si richiede l'applicazione di criteri ambientali minimi (CAM), di prevedere che le relative verifiche possano comunque essere effettuate da organismi anche esteri di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditati a norma dei regolamenti (CE) e firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;
- si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità - tenuto conto della posizione espressa dall'ANAC in data 4 maggio 2020, che ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente le attività per l'adozione delle Linee guida inerenti all'applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale sui CAM che dovrà sostituire quello dell'11 ottobre 2017 - di prevedere tempi congrui per l'avvio dell'applicazione dei nuovi decreti ministeriali ogni volta che venga emanato un nuovo provvedimento in materia;
- si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che la tempestiva pubblicazione nel sito del Ministero della transizione ecologica, nella pagina dedicata, dei decreti relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), sia accompagnata, avvalendosi del supporto di ISPRA e di ENEA, da note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi che possano coadiuvare gli operatori economici nell'applicazione dei criteri e nella stesura delle relative relazioni;

- si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di accelerare l'adozione e la definizione dei CAM già individuati nel "PANGPP" come prioritari per le categorie considerate come prioritarie.

## 1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021  
**267ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è stabilito di procedere, congiuntamente alla VIII Commissione della Camera dei deputati, all'audizione del Ministro della transizione ecologica sulla partecipazione dell'Italia alla 26a Sessione della Conferenza delle Parti (COP 26) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei negoziati.

Per quanto riguarda l'ulteriore programmazione dei lavori, l'Ufficio di Presidenza ha confermato le priorità già individuate, relative in particolare ai disegni di legge nn. 1131 e connessi, 1679 e 1781, stabilendo altresì di tornare a riunirsi a breve per la definizione di ulteriori temi sui quali concentrare l'attività della Commissione nei prossimi mesi.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di piano per la transizione ecologica ( n. 297 )**

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Prende quindi la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) che manifesta, innanzitutto, alcune perplessità con riferimento al punto 6 delle osservazioni di carattere generale dello schema di parere, ritenendo ambigua la considerazione relativa al ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale ivi contenuta.

Per quanto riguarda invece il punto 8 delle osservazioni di carattere particolare dello schema, il senatore ritiene che l'osservazione dovrebbe essere integrata con il riferimento alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo.

Da ultimo si sofferma sul punto 32 delle osservazioni di carattere particolare manifestando perplessità in ordine alla previsione dello schema relativa all'auspicato maggior sfruttamento delle risorse naturali del Paese.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non condivide i rilievi del senatore Buccarella in ordine al punto 6 delle osservazioni di carattere generale, evidenziando come la formulazione dello stesso rappresenti già un punto di equilibrio e, nel merito, contenga un'esplicita indicazione circa l'obiettivo finale del superamento dell'impiego del gas naturale.

Il senatore manifesta invece perplessità circa la formulazione del punto 6 delle osservazioni di carattere particolare, ritenendo che la stessa sia eccessivamente sbilanciata sul versante del cosiddetto idrogeno verde.

Per quanto riguarda infine il punto 32 delle osservazioni di carattere particolare, anche in questo caso non condivide le perplessità del senatore Buccarella, sottolineando come il passaggio relativo alle risorse naturali sia volto a tener conto dell'esigenza di attenuare l'eccessiva dipendenza dell'Italia dall'approvvigionamento energetico dall'estero, una dipendenza che, tra l'altro, è cresciuta significativamente nel corso degli ultimi venti anni e le cui potenziali implicazioni problematiche sono di tutta evidenza.

La senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) ritiene non convincente la formulazione del passaggio delle premesse dello schema di parere che contiene un riferimento alle tecnologie di *carbon capture, storage and usage*, in quanto si tratta di tecnologie che, nell'esperienza concreta, sono risultate problematiche e dagli esiti applicativi incerti. Al contrario sottolinea come, con riferimento all'ambito considerato, l'esperienza più recente abbia visto lo sviluppo di procedimenti di tipo naturale - come ad esempio nel caso di una recente sperimentazione in Sicilia nella quale si è fatto utilizzo di micro alghe - che hanno dato ottimi risultati dal punto di vista della loro efficacia ai fini dello stoccaggio della CO<sub>2</sub>.

Segue un breve intervento del senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione della Commissione in ordine ad un progetto in via di attuazione nel polo industriale di Siracusa dal quale si attendono risultati estremamente promettenti in termini di possibilità di riciclaggio della CO<sub>2</sub>

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(2449) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche***

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Al riguardo sottolinea come l'intervento di urgenza in questione nasca dall'esigenza di contrastare comportamenti fraudolenti che, sulla base dei dati allo stato disponibili, appaiono aver acquisito una dimensione estremamente rilevante, pari a circa un decimo delle risorse complessivamente stanziata per le agevolazioni fiscali ed economiche considerate.

Per quanto concerne, poi, più specificamente il merito del provvedimento di urgenza, lo stesso interviene soprattutto sulla disciplina del cosiddetto "visto di conformità" e sul tema della congruità dei prezzi, nonché su altri aspetti dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento la relatrice rinvia, quindi, ad un documento scritto, che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La [PRESIDENTE](#) fissa poi a lunedì 29 novembre, alle ore 16, il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha dichiarato aperto il dibattito, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297**

La Commissione esaminato l'Atto del Governo in titolo,

premessi che:

a seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata al Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021) il Governo ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano);

il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione);

il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

nel Piano per la transizione ecologica (PTE) viene evidenziato che il PNRR "rappresenta il primo deciso impulso all'avvio di un processo di transizione ecologica di grande portata garantendo un volume di investimenti di rilievo assoluto, pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare), vincolati ad un serrato cronoprogramma che si chiuderà nel 2026. Ma le scelte progettuali e le relative attuazioni, adattamenti ed integrazioni avranno impatti nel lungo periodo e ben oltre il prossimo quinquennio";

la Missione 2 del PNRR, che rappresenta sostanzialmente il cuore del Piano per la transizione ecologica (PTE) in esame, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle

risorse idriche e dell'inquinamento;

nella premessa del PTE viene inoltre sottolineato che lo stesso intende altresì "promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico" e che "ulteriori elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento a seguire";

nel documento si sottolinea inoltre che il PTE si inserisce in un preciso contesto internazionale, che vede come riferimento l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il *Green Deal* lanciato dall'UE e che i suoi 5 macro-obiettivi sono:

1) neutralità climatica, cioè azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra per stabilizzare il pianeta entro i limiti di sicurezza dettati dagli Accordi di Parigi; ciò dovrà avvenire in particolare attraverso la progressiva uscita dalle fonti fossili e la rapida conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia, nei trasporti, nei processi industriali, nelle attività economiche, negli usi civili e sollecitando la transizione verso un'agricoltura e una zootecnia sane, rigenerative e circolari secondo la strategia europea "*farm to fork*", "dal produttore al consumatore".

2) azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo;

3) adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina con politiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici, e delle risorse idriche, anche attraverso l'azzeramento del consumo di suolo;

4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In collegamento con gli obiettivi di mitigazione e adattamento, ci si propone di potenziare il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione (aumento delle aree protette terrestri e marine) e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura" al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane, degradate e ambiti fondamentali come i fiumi e le coste;

5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di materia e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti, nonché eliminare inefficienze e sprechi e promuovere una gestione circolare delle risorse naturali e degli scarti anche in ambito agricolo e più in generale dei settori della bioeconomia;

tali macro-obiettivi sono articolati in 8 aree di intervento. Per ognuna di tali aree i principali obiettivi indicati dal PTE sono:

### **1) decarbonizzazione**

il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei ("net zero" al 2050 e riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50%. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100% del mix energetico primario complessivo;

è opportuno evidenziare meglio che l'obiettivo primario del Piano è la decarbonizzazione dei consumi

e non la loro elettrificazione. A tal fine è necessario il concorso di tutte le tecnologie per raggiungere gli obiettivi europei rispettando rigorosamente il principio della neutralità tecnologica; garantire, per la decarbonizzazione del sistema industriale, l'accesso ad un'energia climaticamente neutra a prezzi competitivi; considerare che il settore della raffinazione, fortemente energivoro, dovrà affrontare una profonda trasformazione del proprio assetto industriale per decarbonizzare i propri processi ed i prodotti; considerare che la protezione delle raffinerie dal *carbon leakage*, dato il costo della CO<sub>2</sub>, è fondamentale per evitare pericolose delocalizzazioni; occorre dunque valutare la fattibilità tecnica ed economica di soluzioni per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> connesse ai processi della raffineria; è necessario considerare che il settore delle costruzioni ha un ruolo cruciale in questo processo, in quanto è considerato tra i principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica pertanto per arrivare a individuare strategia net zero da parte delle imprese dovranno essere adottati strumenti, misure e incentivi in grado di supportare l'azione di scelte e iniziative sempre più virtuose da parte di imprese e cittadini. E' necessario considerare proroga ed estensione dei bonus fiscali da valutare non solo come costi per il bilancio statale ma come strumenti di realizzazione dell'interesse pubblico alla sostenibilità ambientale.

## **2) mobilità sostenibile**

Il PTE ricorda l'obiettivo "net zero" per trasporto navale ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia, nonché che il PNRR rappresenta un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, con investimenti nel periodo 2021-26 per circa 38 miliardi di euro nelle Missioni 2 e 3.

Il PTE ricorda altresì che nel periodo successivo al 2030, per centrare l'obiettivo di decarbonizzazione completa, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico.

A tal proposito vanno indicate quali politiche industriali, locali, infrastrutturali, incentivi e disincentivi andrebbero intrapresi per far sì che tale rivoluzione di mercato avvenga centrando gli ambiziosi obiettivi indicati dalla strategia europea sulla mobilità (2020). Un peso analogo dovranno avere idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici ad impatto zero.

In un quadro coordinato a livello europeo i sussidi ai combustibili fossili dovranno essere progressivamente eliminati mentre al trasporto aereo, marittimo e dei veicoli su strada dovrà essere valutata la possibilità di estendere il sistema ETS;

considerare che per l'applicazione dei principi espressi nel PTE è indispensabile che a livello europeo venga introdotta una metodologia che valuti la CO<sub>2</sub> emessa sull'intero ciclo di vita dei prodotti e non solo allo scarico; prevedere una defiscalizzazione dei prodotti finiti rinnovabili per favorirne e accelerarne lo sviluppo; eliminare gradualmente i sussidi ai fossili in un quadro coordinato a livello europeo ed a saldo zero per i consumatori, introducendo nuove protezioni per i consumatori professionali altrimenti non competitivi sui mercati esteri per l'eccessiva fiscalità in Italia su tali prodotti;

## **3) miglioramento della qualità dell'aria**

Il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria



entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea.

Il PTE sottolinea altresì che un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Gli obiettivi al 2050 prevedono il rispetto dei valori molto più cautelativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Misure verranno prese anche per il contrasto dell'inquinamento *indoor*;

quantificare il contributo dei diversi settori (trasporto, civile, industria, ecc.) all'inquinamento atmosferico;

considerare che studi recenti sulla qualità dell'aria nelle città evidenziano un peso sempre decrescente del traffico all'inquinamento grazie alla progressiva penetrazione nel parco circolante delle vetture e dei veicoli commerciali Euro 6. Per tali ragioni, al fine di ridurre a zero il contributo del traffico, sono necessarie misure che accelerino al massimo il ricambio del parco circolante più vecchio ed inquinante con veicoli più recenti (Euro6 e successivi); adottando anche in questo caso una metodologia che valuti la CO2 emessa sull'intero ciclo di vita dei veicoli e non solo allo scarico;

Il Piano considera il riscaldamento residenziale una delle principali fonti inquinanti per la qualità dell'aria per questo si ritiene necessario mantenere un tasso di riqualificazione degli edifici pari quasi al 2% annuo.

#### **4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico**

l'obiettivo del Piano è arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la *governance* e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;

si ritiene necessario che l'obiettivo dell'azzeramento netto del consumo di suolo debba essere raggiunto prima di tutto mediante un intervento legislativo a livello statale che agevoli e semplifichi la rigenerazione urbana;

il piano dedica particolare attenzione anche al dissesto idrogeologico dando risalto alla necessità di costruire, entro il 2022, una politica nazionale organica di tutela del territorio e prevenzione dei rischi idrogeologici, con particolare riferimento al rafforzamento della *governance* e delle capacità previsionali attraverso sistemi avanzati di monitoraggio che superino del tutto la logica emergenziale; per realizzare tutto si ritiene necessario definire un programma pluriennale di interventi che potrà essere finanziato sia con le risorse del PNRR, sia con finanziamenti ordinari e l'individuazione a livello nazionale di un unico organo per il coordinamento delle varie istituzioni competenti (commissari, autorità di bacino, enti locali)

#### **5) risorse idriche e relative infrastrutture**

il PTE sottolinea che entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR, per 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole.

Per la stessa data sono previste riforme per rafforzare il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e rendere più efficiente la gestione delle acque con la formazione di consorzi pubblico-privato a livello sovracomunale. Entro il 2040 si prevede il completamento dei lavori di potenziamento e rinnovo e aumento di qualità ed efficienza delle principali infrastrutture idriche;

## **6) biodiversità**

in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di "soluzioni basate sulla natura" per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su *habitat* e specie a rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori.

In relazione alle foreste il PTE sottolinea che è essenziale promuovere una loro tutela attiva attraverso forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione nazionale del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio.

Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli *habitat* degradati.

Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

## **7) tutela del mare**

il PTE ricorda che il PNRR prevede investimenti nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli *habitat* marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata, e che l'obiettivo delle ricerche è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030.

Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile;

prevedere un'introduzione graduale di norme più restrittive sullo zolfo derivanti dall'istituzione di un'Area SECA nel Mediterraneo;

## **8) promozione dell'economia circolare**

il PTE sottolinea che l'economia circolare è una sfida epocale che punta all'eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo. A questo fine verrà pubblicata (entro il 2022) la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare" con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040.

La Strategia punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare. Parallelamente verrà portata a termine l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale avviata dal PNRR per rispettare gli obiettivi europei al 2030-2040 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti;

garantire un quadro stabile e certo con la previsione di strumenti di incentivazione e finanziamento affinché i progetti passino da una dimensione sperimentale ad una scala industriale e commerciale;

è necessario intervenire con decisione per promuovere l'attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, velocizzare i tempi per la redazione dei decreti end of waste, garantendo anche maggior concertazione tra Ministero ed Enti e favorire il riutilizzo dei materiali di scarto come sottoprodotti; è necessario quindi, come previsto dalle misure all'interno del decreto cd "semplificazioni", favorire il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione nel luogo stesso di produzione implementando impianti di nuova generazione e semplificando il sistema autorizzatorio per realizzare una piena economia circolare;

una delle leve principali per assicurare la transizione all'economia circolare è rappresentata dalla bonifica dei siti contaminati perché proprio attraverso la riqualificazione ambientale di queste aree si preserva il suolo è necessario quindi introdurre specifiche modifiche al codice dell'ambiente attraverso le quali assicurare tempi certi e semplificazione;

considerato che la transizione verso un sistema energetico da fonti rinnovabili comporterà nel breve periodo una cospicua domanda di materie prime "critiche" (rame, terre rare, cobalto, litio ecc) si ritiene necessario prevedere una maggiore attenzione al loro approvvigionamento;

### **considerato in particolare che**

al di là dell'impegno del settore, per la decarbonizzazione è necessario il supporto delle Istituzioni e un contesto economico e culturale favorevole. Senza adeguate e immediate misure di sostegno, l'industria è concretamente a rischio;

le imprese necessitano pertanto di un supporto per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia (in merito a stoccaggio di CO<sub>2</sub>, utilizzo di idrogeno nel processo di produzione di cemento, etc.);

in particolare, sarebbe necessario accompagnare l'implementazione di tecnologie di *Carbon Capture, Storage and Usage*, introducendo politiche a livello di sistema Paese per l'identificazione dei siti idonei allo stoccaggio della CO<sub>2</sub> e per l'individuazione delle condutture da dedicare al trasporto della CO<sub>2</sub>;

un ruolo critico è poi svolto dall'energia elettrica e dai suoi costi crescenti, che pure necessiterebbero di sgravi fiscali.

Il settore è come noto collocato fra gli energivori e i propri fabbisogni aumenteranno anche a causa delle leve da implementare per la decarbonizzazione. L'assenza di sgravi sugli oneri generali del sistema elettrico espone ulteriormente il settore alla competizione di importazioni meno costose da Paesi terzi, contribuendo al rischio di delocalizzazione delle aziende italiane;

appare opportuno rafforzare il percorso già intrapreso con l'introduzione del Credito di imposta *green*, finalizzando tale strumento in maniera esplicita agli interventi di decarbonizzazione delle PMI, con aliquote adeguate a sostenere le diverse complessità degli interventi realizzabili;

appare opportuno puntare maggiormente sull'autoproduzione diffusa, perseguendo un profondo cambiamento del modello energetico nazionale e rendendo quanto più possibile ciascun punto di consumo un punto di autoproduzione, nonché sulla più ampia diffusione della produzione di energia sul territorio nazionale attraverso il radicamento diffuso di impianti rinnovabili di piccola taglia;

appare opportuno rafforzare lo strumento dell'*audit* energetico volontario per le PMI, anche attraverso

una più efficace implementazione delle misure incentivanti ad esso dedicato;

appare opportuno incrementare la disponibilità di dati e statistiche che consentano i necessari approfondimenti e disaggregazioni con specifico riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

appare opportuno intervenire sia sulle procedure autorizzative (*permitting*) che, più in generale, con riferimento a tutto l'*iter* di realizzazione degli interventi e di accesso agli incentivi;

appare opportuno operare una riforma della struttura della bolletta energetica, in grado di pesare in maniera più equa sulle diverse classi di utenti e secondo una impostazione più coerente con il principio «chi inquina paga»;

appare opportuno che la linea di intervento afferente un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare, a partire dalla micromobilità, dovrebbe passi attraverso la consapevolezza degli Utenti della strada, permettendo così un'azione positiva perché diretta ed anche pratica con gli stessi Utenti su progetti a cui partecipano attivamente;

a proposito della conversione all'agricoltura biologica agroecologica delle superfici agricole presenti in tutte le aree protette ISPRA ritiene che sia necessario il sostegno di una specifica formazione degli agricoltori sarebbe utile riportare anche in modo più esteso lo stato di attuazione della Direttiva *Habitat* ripetutamente citata.

Complessivamente lo stato di conservazione delle specie di ambienti terrestri e delle acque interne tutelate dalla Direttiva *Habitat* e presenti in Italia, valutato nell'ultimo rapporto nazionale ex articolo 17 (periodo 2013-2018), è risultato sfavorevole in oltre la metà dei casi (53 per cento per la fauna e 54 per cento per la flora), mentre per gli *habitat* la situazione è ancora più preoccupante, essendo stato rilevato uno stato di conservazione sfavorevole nell'89 per cento dei casi.

Lo sviluppo dell'agricoltura attraverso l'adesione agli obiettivi agroalimentari e ambientali contenuti nel Green Deal e alla derivata strategia *Farm to Fork*, che prevede la strutturazione di un sistema alimentare di filiera più sostenibile e finalizzato a garantire e valorizzare la biodiversità, consentirà un netto miglioramento del livello di conservazione delle specie di ambienti terrestri e degli *habitat*, in particolar modo nei contesti di pianura.

In ambito marino le attività di prelievo e le catture accidentali rappresentano le maggiori fonti di pressione sulle specie, accompagnate dall'inquinamento, seguono i trasporti marittimi e la costruzione e utilizzo di infrastrutture, pressioni che insistono anche sulla maggioranza degli *habitat* marini, insieme alle attività con attrezzi da pesca che interagiscono fisicamente con i fondali.

L'ultimo "Rapporto nazionale per la direttiva uccelli" ha evidenziato che circa un quarto delle specie nidificanti risulta in decremento, e più di un quarto rientra ancora nelle tre categorie di maggiore minaccia secondo i criteri della IUCN. Inoltre l'Italia è tra i primi paesi dell'Unione per numero di specie esotiche presenti, che sono attualmente 3.367 (Annuario dati ambientali ISPRA 2020), di cui 31 (17 animali e 14 vegetali) di rilevanza UE;

serve un pieno co-interessamento delle imprese agro-alimentari e forestali del Paese al raggiungimento degli obiettivi del PTE attraverso politiche ambientali inclusive e remunerative. I fondi PNRR (Missione 2, Componente 4), in sinergia con i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale e della PAC, nonché dei bandi Life, rappresenteranno gli strumenti cardine per conseguire tali obiettivi. Ad essi si affiancheranno, da un lato, una revisione dei limiti (anche burocratici) che molto spesso hanno frenato l'adesione delle imprese agricole alle misure previste; dall'altro, si attiverà un sistema di pagamenti

basati sui risultati.

### **esprime parere favorevole**

#### **A) con le seguenti osservazioni di carattere generale:**

- 1) si ritiene necessario che il Piano per la transizione ecologica rappresenti un reale sostegno a processi, prodotti e servizi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;
- 2) si ritiene necessario individuare nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, dei diversi portatori di interessi della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali,
- 3) si ritiene necessario che, rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, il Governo vigili affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;
- 4) si ritengono necessari interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile, nonché all'incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO2 e per la diminuzione degli impatti ambientali;
- 5) si ritiene necessario operare un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai beneficiari;
- 6) si ritiene necessario che il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico orientandolo al suo superamento;
- 7) si ritiene necessario che nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione ecologica;

#### **B) e con le seguenti osservazioni di carattere particolare:**

- 1) si ritiene necessario, ai fini del contenimento del "caro energia", prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;
- 2) si ritiene necessario, per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, che il Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di "fine vita" (*end of life*) del veicolo;
- 3) si ritiene necessario emanare norme attuative per favorire il contributo dei carburanti *low carbon*, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
- 4) si ritiene necessario, con riferimento al tema della "*Mobilità sostenibile*," valutare l'opportunità di prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di mobilità *green*, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare;
- 5) si ritiene necessario inserire anche il settore della "carta" tra i settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione tenuto conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da fonti fossili;

sono auspicabili politiche di incoraggiamento della produzione del biometano anche con finalità industriali, con priorità agli utilizzi a maggiore efficienza come per esempio nella cogenerazione prevedendo stanziamenti adeguati anche per gli impianti completati dopo la fine del 2022 e una adeguata tariffa incentivante per la produzione netta di biometano per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture.

- 6) si ritiene necessario che la promozione dell'idrogeno nel *mix* energetico dovrebbe contemplare prevalentemente l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori *hard to abate*, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione. Gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una maggiore efficacia dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;
- 7) si ritiene necessario che per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo e al contempo per salvaguardare lo sviluppo già in corso, l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale sia coerente con le esigenze di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, in conformità ai principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

È opportuno inoltre ricordare che i probabili *upgrade* tecnologici porteranno ad avere - soprattutto per la tecnologia eolica - strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei *target*;

8) si ritiene necessario includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il ruolo dei *prosumers*, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell'energia autoprodotta;

9) si ritiene necessario valutare l'opportunità di impegnare l'investimento statale del *superbonus* sugli incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati;

10) si ritiene necessario prevedere per gli allevamenti intensivi misure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

11) si ritiene necessario specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite delle reti idriche di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria cui è stata condannato il nostro Paese;

12) si ritiene necessario attribuire un ruolo rilevante, quali misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;

si ritiene necessario:

- a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva applicazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;
- b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la realizzazione di corridoi, di siepi ed aree d'interesse ecologico;
- c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del 50% l'uso dei pesticidi più pericolosi;
- d) adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto come indicato dalla strategia "Farm to Fork" del Green Deal europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030;
- e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50% e l'uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20%;
- f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti; g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i

valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione; si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziali, interessati dallo sviluppo dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, prevedere una serie di azioni "basate sulla natura" (*nature-based solutions*) sinergiche con la Strategia UE al 2030.

Si prevede quindi un diffuso miglioramento delle condizioni ecologiche a vantaggio:

i) della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;

ii) della redditività delle imprese agricole;

iii) della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;

13) si ritiene necessario un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", della direttiva "Alluvioni", della direttiva "*Habitat*", e della direttiva "Uccelli, attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento di boschi ripariali;

si ritiene necessario investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di habitat e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più consapevole della natura;

si ritiene necessario ed importante promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa Legge n. 394/1991 (aree protette) e della complementare Legge n.157/1992 (protezione della fauna e prelievo venatorio) verifica indispensabile per programmare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale;

14) si ritiene necessario prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento del buono stato in tutti i corpi idrici, compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerentemente con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

nell'ambito dell'applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", è importante considerare le criticità per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

15) si ritiene necessario prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la realizzazione di "interventi integrati" che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

16) si ritiene necessario valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più breve;

17) si ritiene necessario prevedere in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;

18) si ritiene necessario chiarire come si intende perseguire l'obiettivo di realizzare il consumo del suolo netto a zero e, di assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'Iter parlamentare dei disegni di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;

19) si ritiene necessario precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento in loco delle *banquette* di



Posidonia oceanica, e di eliminare la normativa che attualmente consente la rimozione dalla spiaggia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di biodiversità;

20) si ritiene necessario valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti climatici emergenti a livello internazionale, quali il riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (*managed realignment*), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli *habitat* e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

21) si ritiene necessario precisare se le azioni indicate nel PNACC 2018 sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;

22) si ritiene necessario riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, *in primis* quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo.

23) si ritiene necessario integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di considerare che il principio "non arrecare un danno significativo", insieme al contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;

24) si ritiene necessario prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e imprese.

25) si ritiene necessario indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura della procedura di infrazione 2018\_2249 e di quelle che si intendono adottare con lo scopo tutelare le acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione formulata dalle Commissioni 9a e 13a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017; si ritiene necessario sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da rifiuti urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla "bioeconomia circolare", con idonee misure che ne favoriscano il recupero limitandone il conferimento in discarica;

26) si ritiene necessario evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE «circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti», che gli obiettivi individuati nel "Pacchetto economia circolare" fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035. Sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche.

Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscali e sistemi EPR;

27) si ritiene necessario proporre azioni di protezione e recupero anche per il degrado del suolo derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli *habitat*, i cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali e produttive,

con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio di CO<sub>2</sub>, a immagazzinare e depurare l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;

28) si ritiene necessaria la conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la necessità dell'utilizzo del dato cartografato nella pianificazione e gestione territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del rischio idrogeologico;

29) si ritiene necessario che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;

30) si ritiene necessario che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale. ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della geodiversità del nostro territorio.

31) si ritiene necessario inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti. Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

Altresì si ritiene necessario riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all'inquinamento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti; pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla voce "benzene".

32) Si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del nostro Paese, anche mediante un maggior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento.

33) Si ritiene necessario infine prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive la figura di un "esperto referente per la tutela ambientale e la sostenibilità" che potrebbe formarsi all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS.

# 1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 276 (ant.) del 12/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 12 GENNAIO 2022  
**276ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, concernente l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Ricorda che con la legge del 7 agosto 2018, n. 100, è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura. Dopo aver riepilogato gli oggetti dell'attività di indagine previsti dalle disposizioni vigenti, il relatore rileva, in generale, che l'agroalimentare è un'eccellenza italiana, un patrimonio unico di tutela della salute e dell'ambiente. E' anche un settore strategico per l'economia nazionale e per la promozione del *made in Italy* nel mondo, rappresentando quindi una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per la ripresa e la ripartenza dell'intero Paese, necessaria anche alla luce della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19. Il periodo pre-pandemia ha registrato una costante crescita del consumo delle eccellenze agroalimentari italiane nel Paese e all'estero, come testimoniato dalle esportazioni in continuo aumento, a dimostrazione del riconoscimento e dell'apprezzamento a livello mondiale dell'elevata qualità e tipicità dei marchi italiani. I consumatori pongono infatti sempre più attenzione agli aspetti qualitativi e nutrizionali degli alimenti italiani anche alla luce della qualità e del valore della dieta mediterranea, fondata sui prodotti agroalimentari, riconosciuta nel 2010 dall'UNESCO come "*patrimonio immateriale dell'umanità*", riconoscendone la paternità all'Italia, insieme a Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo.

È necessario inoltre rammentare come i prodotti agroalimentari italiani, specie i prodotti di qualità e a marchio protetto, siano spesso oggetto di contraffazione, con riferimento all'origine geografica del prodotto o alla denominazione di origine, e di imitazione, quest'ultima riconducibile al più generalizzato fenomeno di *Italian sounding*, ossia la commercializzazione di prodotti che hanno una sorta di "assonanza" ingannevole all'italianità, attraverso l'impiego di ambigui nomi, marchi e immagini privi di qualunque legame col nostro Paese.

A ciò si aggiunge la questione delle erogazioni in agricoltura. Le inchieste condotte sulle frodi compiute ai danni dell'Unione europea e dall'Agea (l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura), hanno fatto emergere l'esistenza di un mercato governato da regole illecite, che coinvolgono lo sfruttamento del lavoro nero e il sistema di trasporto, distribuzione e vendita, con evidenti danni per la salute dei consumatori e per l'ambiente, oltre che per il sistema fiscale ed economico. Quest'ultimo è interessato da un sistema di riciclaggio sofisticato che consente di trasformare capitali illegali in legali, rendendo sempre più difficile indagare sull'esistenza di denari provenienti da attività irregolari.

Non sono da sottovalutare poi i gravi pericoli per la salute e per l'ambiente collegati a queste azioni illecite. Spesso, infatti, le frodi alimentari sono legate a processi agricoli non verificati e a pratiche di sofisticazioni, adulterazioni ed alterazioni degli alimenti, tra cui la modifica della composizione originale dei cibi, la modifica della data di scadenza e la rigenerazione di prodotti deteriorati, con la conseguenza di comprometterne il valore nutrizionale e le caratteristiche igienico-sanitarie.

Negli ultimi decenni, il mercato illegale dell'agroalimentare ha avuto una crescita preoccupante, ramificandosi in tutti i settori e comparti: dalla produzione di materie prime, alla trasformazione, alla catena della distribuzione e al ciclo dei rifiuti. Stime parlano di 121 miliardi di euro di merci falsificate che ogni anno entrano nell'Unione europea. È verosimile temere che, in una fase di ripresa dalla grave crisi economica post pandemia, il settore potrà attrarre ancora di più interessi illeciti.

Da quanto sopra esposto è evidente quanto necessario e urgente sia intervenire in maniera opportuna e approfondita per indagare sull'esistenza di attività illecite legate al mondo agricolo e dell'agroalimentare per poter fornire al legislatore indicazioni per provvedere all'aggiornamento e al potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari.

Con il presente disegno di legge si interviene proponendo nel corso della XVIII legislatura un importante ampliamento dell'ambito di competenza della Commissione ecomafie, nell'ambito del processo evolutivo della stessa Commissione che nel corso degli anni ha visto l'aggiunta di elementi prioritari al proprio campo di applicazione, alla luce di nuove evidenze e conoscenze. Nello specifico, sulla base della maggiore consapevolezza sulla tematica e alla luce degli esiti delle più recenti indagini, si ritiene necessario considerare i reati del settore agricolo e agroalimentari come rilevanti e soprattutto in analogia all'area di riferimento degli ecoreati. Inoltre, questo processo è reso ancor più necessario nonché urgente, alla luce del processo di revisione e di ottimizzazione complessiva dell'organizzazione delle Commissioni parlamentari che si avrà con la prossima legislatura, alla luce della riduzione del numero dei componenti e dei rappresentanti della Camera e del Senato.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra il documento in titolo rilevando che la

Comunicazione "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno" (cd *Toolbox*) (COM(2021) 660) del 13 ottobre 2021, elaborata previa consultazione degli Stati membri e del Parlamento europeo, mira ad attuare e sostenere misure adatte a mitigare l'impatto dell'aumento temporaneo dei prezzi dell'energia.

Nell'affermare che la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro gli aumenti dei prezzi, il documento analizza i motivi del fenomeno, esaminando le cause del caro prezzi. Il caro prezzi dell'energia elettrica, sottolinea il documento, è trainato per lo più dalla domanda mondiale di gas, in forte crescita, senza che ciò sia accompagnato da un aumento dell'offerta, con ripercussioni non solo nell'Unione ma anche in altre regioni del mondo, avendo inoltre inciso negativamente sull'approvvigionamento anche i ritardi nella manutenzione delle infrastrutture durante la pandemia. I prezzi dell'energia elettrica sono inoltre aumentati anche per effetto delle condizioni meteorologiche stagionali, quali il basso livello delle acque e dei venti durante l'estate, che si sono tradotte in una minore produzione di rinnovabili in Europa; nel 2021 si è poi registrato un netto incremento anche del prezzo europeo del carbonio, seppur di molto inferiore al rincaro del gas, che incide nove volte di più sul prezzo dell'energia elettrica, evidenziando comunque il documento come il gas naturale rivesta ancora un ruolo importante nel mix energetico dell'UE, rappresentando circa un quarto del consumo complessivo di energia nell'Unione.

Il documento delinea una duplice risposta: nell'immediato, misure *ad hoc* a protezione dei consumatori e delle imprese che non interferiscano con le dinamiche di mercato. Queste ricadrebbero prevalentemente sotto la responsabilità nazionale. Tali misure sono calibrate per contrastare gli effetti negativi di rincari improvvisi e garantire l'accessibilità economica senza frammentare il mercato unico europeo né mettere a repentaglio gli investimenti nel settore dell'energia e nella transizione verde; nel medio termine, azioni in grado di rendere l'UE più efficiente nell'uso dell'energia, meno dipendente dai combustibili fossili e più resiliente ai picchi dei prezzi. In questo caso sarebbe richiesto un approccio coordinato a livello dell'Unione.

Tra le misure di breve termine, la Comunicazione in esame elenca poi: in termini di sostegno al reddito, specifici contributi temporanei per le categorie più a rischio, misure di salvaguardia per evitare disconnessioni dalla rete elettrica o posticipazione temporanea dei pagamenti; dal punto di vista fiscale, ridurre la tassazione per la popolazione vulnerabile e considerare l'ipotesi di eliminare dalla bolletta il finanziamento dei regimi di sostegno alle rinnovabili; considerare l'introduzione di misure che, se di portata generale, non costituiscono aiuti di Stato, quali la riduzione dei costi relativi all'energia per tutti i consumatori finali, aiuti a aziende e industrie o facilitazioni per un accesso più ampio alle rinnovabili; incrementare la sorveglianza del mercato al livello UE; coinvolgere *partner* internazionali in considerazione della natura globale dell'aumento dei prezzi.

Una specifica sezione del documento è dedicata alla fiscalità, rilevando come le imposte e i prelievi forniscano entrate per compensare le famiglie più vulnerabili e affrontare il problema della povertà energetica, incentivando al tempo stesso gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili e a sostegno della transizione verde. In materia fiscale, si evidenzia come gli Stati membri possano concedere esenzioni o riduzioni del livello di tassazione direttamente, attraverso un'aliquota differenziata, o rimborsando in tutto o in parte l'imposta versata, ma sottolineando come le aliquote ridotte debbano essere mirate e non provocare distorsioni.

Il documento richiama il Fondo sociale per il clima recentemente proposto che intende rispondere in modo strutturale al problema della povertà energetica e delle limitazioni economiche alla mobilità tramite finanziamenti supplementari agli Stati membri per ammodernare l'edilizia, sviluppare infrastrutture e dare un sostegno diretto al reddito dei cittadini nella fase iniziale della transizione verde; con 72,2 miliardi di EUR, il Fondo è destinato specificamente a gruppi di popolazione, quali famiglie, utenti dei trasporti, microimprese, vulnerabili alle sfide derivanti dalla proposta di estendere lo scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e del trasporto, e può fornire agli Stati membri risorse per un sostegno diretto temporaneo al reddito.

Inoltre, la Commissione preannuncia la presentazione all'inizio del 2022 di una strategia internazionale di mobilitazione per l'energia che prenda in considerazione, tra l'altro, gli interventi necessari per

garantire la sicurezza e la competitività dei mercati internazionali dell'energia durante la transizione energetica in corso.

Nel medio termine, la Commissione afferma l'importanza anche di misure che, pur non avendo un impatto immediato sulla situazione attuale, aumenteranno la preparazione per possibili shock futuri, incrementeranno l'integrazione e la resilienza dei mercati, miglioreranno l'accessibilità economica dell'energia e ridurranno la dipendenza dai combustibili fossili volatili. Si preannuncia quindi tra l'altro, al livello UE, una serie di azioni volte a assicurare un approccio integrato al livello europeo dello stoccaggio del gas e dell'energia in generale, esplorando la possibilità di acquisti congiunti e riserve comuni.

Inoltre, si preannunciano strumenti e iniziative a supporto di una equa transizione e della protezione dei consumatori finali. A livello dell'Unione si prevede la proposta di una raccomandazione che dia agli Stati membri indicazioni sugli aspetti sociali e lavorativi della transizione verde. Al livello nazionale si propone invece, tra l'altro, di fornire supporto ai consumatori e nominare un fornitore di ultima istanza, nel caso di uscita dal mercato o fallimento del fornitore, nonché investimenti a larga scala sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, che gli Stati membri possono avviare anche attraverso finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

In ordine alle energie rinnovabili, la Commissione sostiene che l'energia eolica e quella solare presentano costi variabili prossimi allo zero. Con una maggiore quantità di energie rinnovabili nel sistema elettrico, i combustibili fossili più costosi saranno messi fuori mercato. In un numero di ore ogni anno maggiore, la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili nel sistema consentirà di soddisfare tutta la domanda e i prezzi all'ingrosso saranno prossimi allo zero, azzerati o addirittura negativi. Si evidenzia come, nell'insieme, secondo l'opinione più diffusa tra gli esperti, se le altre condizioni restano immutate l'aumento delle rinnovabili si tradurrà in una riduzione dei prezzi del mercato all'ingrosso. Inoltre, si sottolinea come negli ultimi anni il costo complessivo di una serie di tecnologie rinnovabili si sia drasticamente ridotto: ad esempio, i costi dell'energia elettrica da fotovoltaico su scala industriale sono diminuiti dell'85 per cento tra il 2010 e il 2020. Già oggi, quindi, in molti settori e usi le rinnovabili sono la forma di energia più economica e in molti casi i consumatori potrebbero ridurre la bolletta energetica se facessero questa scelta. Ciò vale per l'industria e i servizi, ma anche per le famiglie che possono ad esempio investire in pannelli solari fotovoltaici, pompe di calore, apparecchiature solari termiche o caldaie avanzate a biomassa, riducendo così le bollette dell'energia elettrica e del riscaldamento. Gli Stati membri dovrebbero accelerare le autorizzazioni riducendo lunghezza e complessità delle procedure, uno dei più gravosi ostacoli allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture per l'energia pulita. Inoltre dovrebbero impegnarsi nell'aumento della produzione di apparecchiature per le rinnovabili, altro fattore essenziale per riuscire ad accelerare la diffusione di queste fonti di energia. Infine, dovrebbero aumentare gli investimenti nell'efficienza energetica e nella prestazione energetica dell'edilizia per ridurre i consumi e i costi e allentare la pressione sui mercati dell'energia e aumentare gli investimenti nelle reti transeuropee per evitare limitazioni della generazione, grazie a progetti di interesse comune tra cui gli interconnettori, l'eliminazione delle strozzature nazionali, lo stoccaggio e gli interventi per rendere intelligenti le reti di trasmissione e distribuzione.

La Commissione europea preannuncia al riguardo le seguenti azioni: pubblicare nel 2022 orientamenti sulle modalità d'accesso alle procedure di autorizzazione per le rinnovabili e continuare a collaborare strettamente con le amministrazioni nazionali per ricercare e scambiare buone prassi; avviare all'inizio del 2022 i lavori sull'elaborazione di un codice di rete per la flessibilità sul versante della domanda; completare la revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per agevolare la realizzazione del *Green Deal* europeo al minor costo possibile, agevolando gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle rinnovabili; continuare ad assistere gli Stati membri per sfruttare al meglio le risorse finanziarie disponibili nel bilancio UE e *NextGenerationEU*.

La Commissione ricorda che vi è una proposta di rivedere la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di ampliare le possibilità degli Stati membri di concedere sostegno finanziario per proteggere il clima e decarbonizzare totalmente l'economia. Le nuove norme,

al fine di ridurre il ricorso ai combustibili fossili, permetteranno di introdurre meccanismi per finanziare nuove tecnologie, come lo stoccaggio e l'idrogeno rinnovabile, agevolando così il finanziamento delle misure di efficienza energetica.

La Commissione ricorda inoltre le proposte presentate nel luglio 2021 nel pacchetto "Pronti per il 55 per cento" che intendono creare un settore energetico che sia sostenibile sul lungo termine, ribadendo che l'Unione europea è fermamente determinata ad avanzare nella transizione verso la neutralità climatica e la decarbonizzazione del sistema energetico sostituendo i combustibili fossili con energie rinnovabili e riducendo di conseguenza la dipendenza dalle importazioni di energia.

La Comunicazione conclude pertanto evidenziando che, grazie agli investimenti in soluzioni energetiche climaticamente neutre in tutti gli Stati membri, si potranno ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia e gli squilibri nell'offerta e nella domanda causati dalle variazioni dei prezzi internazionali dei combustibili fossili e da altri fattori esterni, nonché mantenere l'energia a prezzi accessibili per tutti i consumatori. La transizione verso l'energia pulita, evidenzia la Comunicazione della Commissione, è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperto il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# 1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 278 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2022  
**278ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) **FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) **Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) **Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) **BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) **Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

[\(2297\)](#) **Nadia GINETTI.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che la senatrice Garavini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.18 (1.18 (testo 2), pubblicato in allegato), nonché una correzione formale dell'emendamento 7.5 (7.5 (testo corretto), pubblicato in allegato).

Dichiara quindi conclusa la fase dell'illustrazione delle proposte emendative riferite al testo unificato all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*



La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per approfondire alcuni aspetti inerenti il calendario istituzionale della Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto che, nella prossima settimana, non saranno convocate sedute della Commissione in ragione degli impegni connessi con la prevista convocazione del Parlamento in seduta comune.

Appreziate le circostanze, sospende nuovamente la seduta per 10 minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.*

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1781\) BRIZIARELLI ed altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati* (Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) rende noto che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo.

D'intesa con il relatore, senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone quindi di fissare per martedì 25 gennaio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato fissato per le ore 15 del 28 gennaio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), osservando che il testo all'esame della Commissione, datato 13 ottobre 2021, risulta, nei fatti, ampiamente superato dagli eventi successivi, che hanno registrato un notevole aggravarsi della crisi energetica e, conseguentemente, del fenomeno del cosiddetto "caro bollette".

L'atto in esame, innanzitutto, pone l'accento in modo squilibrato sulla transizione alle energie rinnovabili, senza tenere conto delle problematiche connesse a tali fonti di energia, soprattutto con riferimento alla natura non programmabile degli approvvigionamenti: ad esempio, la recente bonaccia che ha interessato l'area del mare del nord ha fortemente inciso sulla rendita dei sistemi eolici tedeschi. Il ricorso, poi, alle tradizionali forme di approvvigionamento, come il carbone, ha dato luogo anche a significativi incrementi nella produzione di CO<sub>2</sub>.

Appare inoltre impossibile sposare la tesi contenuta nel documento, che guarda alla crisi energetica come ad un evento di natura temporanea (ciò è stato recentemente sottolineato anche dal ministro Cingolani nel corso di audizioni tenute presso la Commissione industria commercio e turismo).

Di fronte a tale crisi le misure finora approntate dal Governo, pur opportune, non si sono rivelate risolutive: l'aumento del costo dell'energia ha infatti avuto effetti pesanti sui bilanci delle articolazioni della Pubblica amministrazione e, inoltre, l'aumento dei prezzi del gas metano e del gas liquido ha impattato negativamente sul percorso virtuoso che era stato intrapreso per favorire la diffusione di veicoli con propulsione basata sulle predette fonti, il cui impatto inquinante è notevolmente inferiore a quello dei veicoli tradizionali. L'Italia, quindi, si trova in una situazione difficile: la ripresa economica appare a rischio, anche perché, il caro-energia incide sulle imprese in maniera ben più significativa rispetto, ad esempio, alla Francia e alla Germania.

L'atto comunitario iscritto all'ordine del giorno, infine, non tiene conto del dibattito in corso in sede europea, ad esempio sul ricorso all'energia nucleare, nonché del fatto che i limiti stringenti adottati sull'utilizzo del gas hanno prodotto sperequazioni tra gli Stati membri, colpendo i Paesi che hanno investito sulla de-carbonizzazione, come l'Italia, e favorendo per contro Paesi come la Germania, il cui fabbisogno energetico elettrico è tuttora coperto per il 31 per cento da centrali a carbone.

Stante quanto precede, sarebbe opportuno interloquire con il Governo ai fini di ulteriori approfondimenti, considerati i gravi riflessi che la crisi può produrre in ambito economico, occupazionale e sociale, nonché sui prezzi dei beni di consumo, con il rischio di spirali inflazionistiche.

Conclude rimarcando l'inopportunità di esprimere parere meramente favorevole sul documento iscritto all'ordine del giorno, in quanto risulta necessario proporre alla Commissione di merito numerose e profonde osservazioni.

Interviene quindi il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), osservando che, ancorché l'intervento svolto dal senatore Arrigoni risulti parzialmente condivisibile ed ancorché il testo dell'atto iscritto all'ordine del giorno sia oggettivamente datato, le linee di indirizzo politico in esso contenute restano, per contro, di impellente attualità.

Stante l'attuale crisi, infatti, non si può prescindere dall'investire sul potenziamento degli approvvigionamenti da energie rinnovabili, superando i limiti intrinseci connessi alla programmazione degli approvvigionamenti, a questo riguardo investendo in modo incisivo sul concepimento di sistemi efficaci per l'accumulo dell'energia così prodotta. Proprio in relazione all'accumulo, rileva che sono già in avvio della fase operativa sistemi altamente innovativi. L'Italia, pertanto, non può esimersi dallo scommettere su queste importanti innovazioni.

Ritiene da ultimo che sia necessario tenere conto del fatto che la tematica va affrontata con un approccio pragmatico, in quanto molti aspetti sono frutto di dinamiche economiche sottratte alla disponibilità dei governi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

## Art. 1

### 1.18 (testo 2)

#### [Garavini](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».*

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) inserire la seguente:*

«j-bis) "nature based solutions": soluzioni ispirate e supportate dalla natura, che sono convenienti, forniscono contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza. Tali soluzioni portano un numero maggiore e più diversificato di natura e caratteristiche e processi naturali nelle città, nei paesaggi e nei paesaggi marini, attraverso interventi sistemici adattati localmente, efficienti sotto il profilo delle risorse.»

- *all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions.»

- *all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions»

## Art. 7

### 7.5 (testo corretto)

#### [Garavini](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

- *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:*

a. *interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;*

b. *interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."*

- *al comma 2, alinea, dopo le parole: "strumenti urbanistici," inserire le seguenti: "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b),";*

- *al comma 2, alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni:" con le seguenti: "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";*

- *al comma 2, lettera d) dopo le parole: "aree verdi" inserire le seguenti: "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";*

- *al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino a "lettera c)".*

- *al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti: "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";*

- *al comma 5, alinea, sostituire le parole:* "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" *con le seguenti* "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";

- *al comma 5 sopprimere la lettera a);*

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";

- *sopprimere il comma 7.*

# 1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022  
**279ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.*

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio.

La presidente **MORONESE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica poi che, in aggiunta al parere non ostativo della Commissione Bilancio, sono pervenuti anche i pareri non ostativi delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Fa inoltre presente che non sono stati presentati emendamenti.

Avverte quindi che, trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 coinciderà con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Non essendovi interventi in dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1781, autorizzandolo altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari.

Il relatore **BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*) propone che la Commissione richieda la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Dopo che il senatore **FERRAZZI** (*PD*), la senatrice **L'ABBATE** (*M5S*), la senatrice **PAPATHEU** (*FIBP-UDC*), il senatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*), la senatrice **NUGNES** (*Misto*) e la senatrice **GARAVINI** (*IV-PSI*), a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, si sono espressi

favorevolmente sulla proposta avanzata dal relatore Briziarelli, la Commissione conviene all'unanimità di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di acquisire il consenso dei gruppi Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) e Fratelli d'Italia in questo momento non presenti in Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che la senatrice Garavini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 11.14 (11.14 (testo 2), pubblicato in allegato).

Avverte altresì che il gruppo Italia Viva - P.S.I. ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.6, 1.27, 1.33, 1.43, 2.7, 2.18, 2.0.3, 3.1, 3.21, 3.36, 3.37, 4.3, 5.9, 5.10, 7.5 (testo corretto), 7.27, 7.41, 8.3, 9.3, 10.2, 10.4, 10.5, 10.0.2, 11.10 e 13.11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) proroga alle ore 11 di mercoledì 16 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) illustra il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di delegazione europea in esame consta, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 5 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Si rammenta che la legge di delegazione europea è uno degli strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il provvedimento in titolo reca quindi l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 20 contengono deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a taluni regolamenti e ad altri atti europei. Definiscono inoltre i principi e i criteri direttivi specifici cui attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Per i profili di interesse, l'articolo 10 reca la Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Si reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente quest'ultimo ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

L'articolo 16 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE). Si dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al citato Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Si ricorda che il Regolamento (UE) 2019/6, è intervenuto nel contesto dell'attuale funzionamento del mercato interno dei medicinali veterinari e delle correnti condizioni di tale mercato, promuovendo una serie di principi, tra cui un uso più consapevole dei medicinali veterinari, nonché una maggiore disponibilità di medicinali veterinari al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di protezione della sanità e benessere animale, dell'ambiente e a salvaguardia della salute pubblica.

L'articolo 17, introdotto dalla Camera, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il comma 2, oltre a rinviare ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il



Governo deve osservare nell'esercizio della delega di cui al comma 1.

Si segnala poi in particolare l'articolo 18, recante la Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

L'articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma 1).

Il regolamento 2019/1009, all'articolo 2, punto 1), definisce il «prodotto fertilizzante» come una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale.

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce i principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui quello di indicare il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009. Si indica il criterio di definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali e di definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti. Si prevede inoltre di adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche. Inoltre, in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009 in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, si indica il criterio di ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedurali. Infine, si prevede di predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni. Si prevede poi di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, nonché di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti delegati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione in materia.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Esame e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,



nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Per i profili di interesse, l'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del MiTur dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021). Si ricorda al riguardo che il PNRR, rileva che la crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di "nodi irrisolti" del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e - tra questi - cura dell'ambiente, destinando l'investimento a una pluralità di interventi.

L'articolo 8 reca poi disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi; il comma 3 estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi, mentre il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse.

L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

L'articolo 12 reca norme per il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. La norma attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, disponendo altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri; l'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, ai sensi dei commi 2 e 3. Ai sensi del comma 2, in particolare agli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul conto di tesoreria da intestare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); il comma dispone che, se i versamenti mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. Per esplicita previsione della disposizione, la misura integra l'annullamento degli oneri generali di sistema già disposto per il primo trimestre 2022 dall'articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domestiche in bassa tensione.

L'articolo 15 reca norme sul credito d'imposta delle imprese energivore. Si attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Si ricorda al riguardo che il 21 dicembre 2021 è stata approvata la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia valida per il periodo 2022-2027 (Comunicazione della Commissione C(2022) 481 final del

27 gennaio 2022): in particolare, il par. 4.11.3 (Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi), introduce criteri più restrittivi all'intensità degli aiuti che possono essere concessi alle imprese appartenenti ai settori caratterizzati da maggiore intensità di energia elettrica consumata e da una maggiore apertura al commercio e alla concorrenza internazionale; il paragrafo 466 della comunicazione avverte che la Commissione europea applicherà la nuova disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022.

Il comma 3 dell'articolo quantifica gli oneri dell'agevolazione in esame in 540 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede: quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario; quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi previste all'articolo 18, comma 1 del provvedimento in esame; e quanto a 110,89 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge.

L'articolo 16 dispone poi interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, prevedendo - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. Le modalità attuative sono demandate ad ARERA in base al comma 4: si demanda in particolare all'ARERA di disciplinare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità attuative della misura, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).

L'articolo 17 del testo in esame apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; si precisa che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza nonché si stabilisce di consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo apporta le suddette modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente) al fine - dichiarato nella norma stessa - di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

[Si segnala l'articolo 18, che reca norme in materia di riduzione di sussidi ambientalmente dannosi, con modifiche alla disciplina delle accise. La disposizione, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente: sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30 per cento di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.](#)

La relatrice si sofferma quindi brevemente sui restanti articoli del provvedimento in titolo.

La presidente [MORONESE](#), di intesa con la relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), fissa alle ore 18 di lunedì 14 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La correlatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) - a nome anche della correlatrice Gallone - illustra il disegno di legge in titolo. Le disposizioni della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 sono finalizzate, tra l'altro, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini.

Tra i capi in cui è articolato il disegno di legge, si segnala in particolare, per i profili di interesse, il Capo IV (articoli 11 e 12), in materia di Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale.

In relazione all'articolato, l'articolo 1 illustra le finalità della legge.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi. Il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro per il 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo, mentre il comma 4 dispone in ordine ai relativi oneri.

L'articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di concessione delle aree demaniali portuali.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, prevedendo che le disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

L'articolo 5 reca Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica. Il comma 1 novella in alcune parti l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, recante l'attuazione della direttiva 96/92/CE. La lettera a) inserisce il nuovo comma 1-ter.1, in base al quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, e che tenga

conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti.

[L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali.](#)

[L'articolo 7 reca disposizioni volte a mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale \(TPL\), mentre l'articolo 8 contiene una delega legislativa volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea \(vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC\).](#)

L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Al riguardo la relatrice ricorda che, nell'ambito del PNRR, la mobilità sostenibile è uno dei punti qualificanti della *Missione 2*, dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica e che nell'ambito della sua componente 2 sono previsti investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica per 741,32 milioni di euro al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione, con un parco circolante previsto di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali sono necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici. Le *milestones* del PNRR prevedono in particolare, entro il secondo trimestre del 2023 l'aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di non meno di 2.500 punti di ricarica rapida lungo le autostrade.

[L'articolo 12 reca disposizioni in materia di Servizi di gestione dei rifiuti. Si prevedono alcune novelle al Codice dell'ambiente recato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla scelta - da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani - di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato \(comma 1\) nonché ai compiti dell'ARERA \(comma 2\). Si recano poi norme relativamente all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione \(comma 3\).](#)

In particolare, il comma 1 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Codice dell'ambiente, secondo cui le utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Tra le altre disposizioni recate dal disegno di legge, l'articolo 19 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga, mentre l'articolo 20, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree. Le novità introdotte sono volte a limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili e di ridurre le tempistiche complessive, e si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sul rispetto delle disposizioni in questione e possa intervenire con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento.

Si prevede, in particolare, che in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Si stabilisce inoltre che continuino a trovare applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.

L'articolo 23 reca deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale. Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante

eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

L'articolo 24 delega poi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. Si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, nell'ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione; è fatta salva l'autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza. La disciplina che s'introduce riguarda, per espressa previsione del comma 1, i componenti delle autorità alle quali si applicano le disposizioni di semplificazione e trasparenza di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, tra le quali anche l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) la quale richiama l'attenzione sulle previsioni di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, evidenziando come queste impongano agli enti locali un onere di motivazione particolarmente gravoso che le appare non rispondere ad una valutazione equa ed equilibrata del complesso degli interessi considerati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 11

### **11.14 (testo 2)**

[Garavini](#)

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).»*

## 1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 299 (ant.) del 07/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
GIOVEDÌ 7 APRILE 2022  
**299ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente [MORONESE](#) constata l'assenza del rappresentante del Governo e la conseguente impossibilità di trattare il disegno di legge n. 1781, assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Nel rilevare che situazioni di indisponibilità del Governo si sono ripetute più volte nel recente passato, impedendo alla Commissione di proseguire la trattazione di argomenti all'ordine del giorno, si riserva eventualmente di scrivere un'apposita missiva al Ministro competente per sottolineare tale stato di cose, decisamente lesivo delle prerogative parlamentari.

La Commissione si associa alle considerazioni svolte dalla Presidente.

La [PRESIDENTE](#) informa quindi la Commissione che saranno assegnati a breve termine sia il disegno di legge 'salva-mare', approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati in seconda lettura, sia il Documento di economia e finanza, sul quale dovrà essere emesso il prescritto parere alla Commissione bilancio. Entrambi i provvedimenti potranno essere calendarizzati nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**  
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Interviene in discussione generale il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az), osservando innanzitutto che il decreto-legge in titolo rappresenta il sesto provvedimento consecutivo varato dal Governo per



fronteggiare il caro-energia. Nel dettaglio, l'articolato stanziava 4,4 miliardi di euro che, sommati alle risorse messe in campo dai precedenti provvedimenti, portano a 20 miliardi di euro il totale delle risorse finora impiegate per le finalità in questione.

L'oratore osserva, inoltre, che il caro-energia è stato aggravato dalla crisi internazionale seguita al conflitto in Ucraina, con conseguenti significativi aumenti dei costi dell'energia elettrica e del gas. L'Italia tuttavia ha stanziato risorse inferiori a quelle messe in campo da altri paesi europei, come ad esempio la Francia, che ha adottato misure molto forti per calmierare i prezzi e sostenere le imprese. Profili critici sussistono anche sulla copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 37 del decreto-legge, infatti, prevede un contributo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che vendono e gestiscono, nel territorio dello Stato, l'energia elettrica ed il gas. La norma però contiene anche dei profili critici che rischiano di non configurare in maniera equa il predetto contributo. In particolare non si è tenuto conto del fatto che i parametri utilizzati per individuare il contributo sono stati definiti facendo riferimento al semestre 1° ottobre 2020 - 31 marzo 2021 e cioè ad un periodo in cui il traffico era sensibilmente ridotto dalle misure di *lockdown* e dalle limitazioni di spostamento introdotte dalla legislazione di emergenza per far fronte alla crisi pandemica in atto.

Preannuncia quindi che la propria parte politica comunicherà, in tempi brevi, al relatore, un elenco di proposte da recepire nel parere. Esse, nel dettaglio, riguarderanno: la necessità di contenere il caro bollette con ulteriori misure a sostegno del settore manifatturiero; l'opportunità di intraprendere un'efficace riforma della disciplina degli oneri di sistema; l'opportunità di spostare il cosiddetto "*bonus povertà*" dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale; l'introduzione di un'IVA agevolata per il gas utilizzato per l'autotrazione (tale ultima problematica, infatti, è particolarmente sentita dagli operatori del settore che hanno investito, recentemente, e molto sul trasporto a metano) e per il gas utilizzato in regime di teleriscaldamento.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [MORONESE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi il relatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), preannunciando la predisposizione di un parere articolato, nel quale si terrà debitamente conto degli spunti e delle proposte di indirizzo che i Gruppi riterranno di far pervenire. Sarà valutata, altresì, la possibilità, qualora vi siano questioni di merito particolarmente importanti, di formulare, oltre a delle osservazioni, anche delle puntuali condizioni.

L'oratore sottolinea quindi che, su un provvedimento di tale portata, la Commissione potrà senz'altro svolgere un ruolo importante, soprattutto in relazione all'implementazione dei profili relativi alla cosiddetta "*transizione verde*", dove appare necessario, pur mantenendo fermi gli obiettivi da raggiungere, ripensare profondamente il percorso da seguire per la loro concreta realizzazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

# 1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 300 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 12 APRILE 2022

**300ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*indi del Vice Presidente*

[LANIECE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**[\(1781\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Discussione e rinvio)**

La presidente [MORONESE](#) comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi resi dalla prima, dalla seconda e dalla quinta Commissione permanente sul disegno di legge in titolo.

Propone quindi di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di domani, mercoledì 13 aprile.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**[\(2564\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il relatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la presentazione di uno schema di parere.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2022 , allegati e relativo annesso**  
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) illustra il Documento di economia e finanza in titolo, che reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Il DEF in esame con l'annessa relazione reca in particolare un aggiornamento che prospetta un percorso di avvicinamento agli obiettivi diverso da quello programmato, a causa del peggioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica causato dalla minore crescita economica. In termini di indebitamento netto complessivo, il DEF in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al DEF per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati (e ora oggetto di conferma). In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 ed a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - il Documento in esame e la suddetta annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi, rispetto alle riduzioni degli stessi già operate ai fini della copertura finanziaria di precedenti interventi d'emergenza; disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.

Più in particolare, il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 3,1 per cento nell'anno in corso, al 2,4 per cento nel 2023, al 1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025 (si ricorda che il suddetto precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 ed al 2,8 per cento per il 2025 (con conferma, come accennato, dei valori del precedente quadro programmatico, relativo fino al 2024); un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,5 per cento per il 2023, al 4,0 per cento per il 2024 ed al 3,6 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024); un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8,0 per cento per il 2024 ed al 7,9 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 ed al 7,7 per cento per il 2024).

Si ricorda inoltre che il 28 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato il rapporto finale con il sunto delle risposte rese nel corso della consultazione sulla revisione della *governance* economica dell'Unione europea (documento SWD (2022) 104). Al riguardo, per i profili di interesse, si segnala come la maggior parte dei partecipanti ha riconosciuto una serie di punti di particolare rilevanza, tra cui la centralità che la *governance* economica dell'Unione, compresa la politica fiscale, diventi più favorevole alla crescita, sia attenta alle questioni sociali e sostenga le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale; inoltre, si è evidenziato come sarebbe necessario incentivare gli

investimenti, con particolare riferimento agli investimenti verdi, strumentali nel contesto della sfida climatica globale.

Il Documento evidenzia che negli ultimi mesi dell'anno il quadro economico si è deteriorato, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e ha inciso in materia di diritti di emissione (ETS).

Viene dunque dato conto dell'impegno del Governo e delle società del settore per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, in raccordo con sforzi crescenti per ridurre rapidamente la dipendenza dalle fonti fossili di energia attraverso l'impulso all'installazione di capacità produttiva di elettricità da fonti rinnovabili, in coerenza con la recente comunicazione REPowerEU della Commissione europea, la quale propone anche, in linea con la posizione espressa dall'Italia, di rivisitare in chiave migliorativa i meccanismi di funzionamento del mercato del gas e di quello elettrico, senza pregiudicare i principi di trasparenza e concorrenzialità. Si segnala altresì come il Documento evidenzia quale obiettivo principale nella risposta all'attuale crisi energetica quello di accelerare la transizione ecologica assicurando al contempo le forniture di gas, che - afferma il Documento - costituiscono il ponte verso un'economia decarbonizzata e sostenibile, e migliorando i meccanismi di funzionamento e la trasparenza dei mercati dell'energia. Si sottolinea come la difficile fase in corso debba anzi rafforzare l'impegno di tutte le amministrazioni e di tutti i livelli di governo ad attuare efficacemente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui la transizione ecologica è il capitolo più corposo in termini di investimenti programmati.

Per i profili di interesse, in materia di transizione ecologica il Governo ricorda che è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali in materia. In tale ambito, a marzo 2022, il CITE ha approvato il Piano per la transizione ecologica (PTE) che fornisce un quadro per la transizione ecologica italiana, coordina le politiche ambientali, individua gli obiettivi e le aree di intervento e accompagna le misure del PNRR. Il PTE e la corrispondente missione del PNRR "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica", in sinergia con la Missione 'Infrastrutture per una mobilità sostenibile', rappresentano la risposta del Governo italiano per centrare gli obiettivi fissati a livello internazionale ed europeo al 2050, a partire dallo *European Green Deal*.

Il DEF si sofferma sugli orientamenti emersi e approfonditi nell'ambito del Piano per la Transizione ecologica, con l'obiettivo di incoraggiare investimenti e forme di consumo e produzione sostenibili per effetto dello spostamento del carico fiscale sullo sfruttamento delle risorse naturali e sull'emissione di sostanze inquinanti. Sul piano della fiscalità e nell'ambito di una riforma ambientale, il DEF afferma che la rimozione e rimodulazione di sussidi fiscali ambientalmente dannosi potrebbe rappresentare una leva importante per favorire scelte di consumo ecosostenibili e compensare -al contempo - eventuali effetti redistributivi negativi sui contribuenti se gli eventuali risparmi di spesa fossero destinati ai soggetti più penalizzati o vulnerabili.

In ordine alla decarbonizzazione per la neutralità climatica, il PTE, in linea con il pacchetto europeo *Fit for 55*, porta l'obiettivo nazionale di emissioni al 2030 intorno a 256 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Per raggiungerlo, si ipotizza uno sforzo ulteriore nelle politiche di risparmio energetico, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'edilizia, e un'elettrificazione del sistema dell'energia primaria, che nella prospettiva di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette nel 2050 dovrà superare il 50 per cento. L'energia elettrica, a sua volta, dovrà essere quasi totalmente prodotta da fonti rinnovabili in modo da dismettere l'uso del carbone entro il 2025 e fare in modo che la stessa provenga, nel 2030, per il 72 per cento da fonti rinnovabili, fino a sfiorare livelli prossimi al 95-100 per cento entro il 2050. Il Governo ricorda che il drammatico evolversi della situazione geopolitica internazionale e il conseguente aumento dei prezzi energetici hanno peraltro reso necessario, con misure recentissime, aumentare la produzione di gas nazionale (l'intento è di arrivare a 5 miliardi di metri cubi annui) per ridurre le importazioni (al momento quasi il 40 per cento del gas naturale consumato in Italia è importato dalla Russia) e alleggerire i costi. Per raggiungere tali obiettivi sarà necessario ricorrere all'integrazione di più leve, quali: il passaggio da combustibili fossili ai

combustibili ricavati da fonti rinnovabili come idrogeno, bioenergie e carburanti sintetici; l'elettrificazione e il ricorso a cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> residua; nonché la leva fiscale, per spostare il carico fiscale dal lavoro alle attività più inquinanti/dannose per l'ambiente.

Il PNRR disegna misure di azione fino al 2026, prevedendo un insieme di investimenti volti a incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, a potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete, a promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, a incentivare la crescita di un trasporto locale più sostenibile e a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Le azioni previste vanno dalla realizzazione di impianti innovativi off-shore allo sviluppo del biometano, nonché dalle misure per la diffusione dell'idrogeno alla conversione energetica del parco immobiliare, quali proroga del c.d. *Superbonus* 110 per cento e semplificazione delle procedure per gli interventi per l'efficientamento energetico.

Il Documento si sofferma sul contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico. Per la messa in sicurezza e la valorizzazione delle aree a rischio idrogeologico, nell'ambito del PNRR (Missione 2, Componente 4) sono previste azioni per un totale di 8,5 miliardi di euro.

In particolare, gli interventi previsti riguardano misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico; interventi per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni; la semplificazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché l'approvazione del Piano operativo per la realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio.

Il PTE si allinea a questi obiettivi, prevedendo interventi di contrasto ai dissesti idrogeologici in atto e per aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici e delle risorse idriche, anche attraverso l'azzeramento del consumo di suolo entro il 2030 e azioni per arginare l'erosione costiera. A tal fine, in un'ottica di collaborazione tra Stato e Regioni, si prevede l'elaborazione di linee guida operative e di pianificazione.

In ordine al miglioramento della gestione delle risorse idriche e delle relative infrastrutture, si evidenzia che le strategie di adattamento al cambiamento climatico riguardano anche l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, a scopo civile, industriale e agricolo, caratterizzato spesso da elevata frammentazione gestionale e sprechi di risorse. In proposito il PNRR ha destinato 4,38 miliardi di euro per riforme e interventi destinati a infrastrutture per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, sistemi per il monitoraggio e la digitalizzazione delle reti e, in particolare, per ridurre in modo consistente le dispersioni e ottimizzare i sistemi di irrigazione.

Viene evidenziato che l'opera di potenziamento andrà proseguita anche dopo il 2026, al fine di completare, entro il 2040, gli interventi nelle principali infrastrutture idriche.

Viene trattato il tema della tutela della biodiversità terrestre e marina. In armonia con la Strategia europea per la biodiversità 2030, che richiede di portare al 30 per cento l'estensione delle aree protette, di cui il 10 per cento con forme rigorose di protezione, entro il 2030, anche l'Italia si sta dotando della Strategia nazionale 2030, le cui azioni chiave riguardano il rafforzamento delle aree protette e, più in generale, interventi di rinaturalizzazione. A questo scopo, il PNRR ha allocato 1,69 miliardi, cui si aggiungono ulteriori risorse nazionali ed europee, per l'avvio di alcune misure pilota da completare entro il 2026 e da estendere al 2030 e oltre, quali ad esempio la 'tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano' (con l'obiettivo di mettere a dimora almeno 6,6 milioni di alberi), la 'digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette' e la 'rinaturalizzazione del Po'.

Il Documento si sofferma sull'economia circolare. In linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare adottato dalla Commissione europea nel marzo del 2020, nel PNRR sono previsti investimenti mirati alla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti, all'ideazione di progetti di economia circolare, alla creazione di isole verdi, alla realizzazione di *green communities* in territori rurali e di montagna e alla diffusione nella cittadinanza di una maggiore consapevolezza dei temi ambientali. Per realizzare tali iniziative sono state previste tre riforme strategiche, tutte in itinere e da realizzarsi entro il primo semestre 2022: l'aggiornamento della Strategia nazionale per l'economia circolare, l'adozione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, nonché il Programma

Nazionale di prevenzione dei rifiuti e il supporto tecnico alle autorità locali attraverso il Piano di azione per lo sviluppo di capacità locali. Questi progetti andranno estesi e consolidati oltre l'orizzonte del 2026, con tappe sempre più stringenti che prevedono il dimezzamento dei rifiuti di plastica in mare, dei rifiuti urbani e la riduzione del 30 per cento delle microplastiche rilasciate nell'ambiente entro il 2030.

In materia di territorio, si evidenzia il tema della rigenerazione urbana e del contrasto al disagio abitativo; il documento precisa che saranno dedicati numerosi altri progetti finanziati dal PNRR (M5C2), utilizzando modelli e strumenti innovativi per effettuare interventi per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Si puntualizza, inoltre, che nel 2021 sono stati assegnati i fondi per il Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare o PINQUA (159 progetti per 2,8 miliardi di euro) e sono stati assegnati i fondi per gli investimenti relativi ai Piani Integrati Urbani (3,13 miliardi di euro) alle città metropolitane, le quali individueranno i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana.

Per la rigenerazione urbana sono stati previsti ulteriori 300 milioni per il 2022, finalizzati ad estendere gli interventi previsti dai suddetti piani anche ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

In merito alle Raccomandazioni della del Consiglio per gli anni 2020 e 2021, si evidenziano, per i profili di interesse, le seguenti principali misure attualmente implementate o adottate:

- l'istituzione di un Fondo per il clima, con una dotazione di 840 milioni per ciascuno degli anni 2022-2026 e 40 milioni a partire dal 2027, finalizzato alla attuazione degli accordi internazionali sulla protezione del clima e dell'ambiente concordati dall'Italia;
- il finanziamento di progetti di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza di ponti e viadotti e di costruzione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi di sicurezza strutturale;
- gli interventi normativi sugli appalti pubblici, incluso il disegno di legge delega in materia di Codice dei contratti pubblici, e la digitalizzazione delle procedure di gara;
- la revisione, l'ampliamento e l'estensione delle norme riguardanti le funzioni dei commissari straordinari previste dal decreto legge n. 32 del 2019, (c.d. "Sblocca Cantieri");
- il fondo destinato alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale per studenti di comuni situati in aree naturali protette, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- l'elaborazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);
- la riduzione dei termini per la convalida dei documenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per il rilascio dell'autorizzazione ambientale unica;
- l'introduzione di un quadro legislativo specifico per la valutazione ambientale dei progetti per l'attuazione del piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC);
- l'istituzione di una procedura specifica per accelerare e semplificare le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per le strade, le autostrade, le ferrovie e le infrastrutture idriche esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione della VIA.

Con riferimento alla spesa in conto capitale, che registra aumenti per 15.946 milioni, tra i principali incrementi attesi si ricordano anche le acquisizioni di attività finanziarie (+6.902 milioni), su cui incidono i previsti versamenti in tesoreria del Fondo "*Green New Deal*" (+1.410 milioni, di cui 470 milioni riferiti ai residui del 2021) e del Fondo rotativo italiano per il clima (840 milioni), istituito dalla legge di bilancio per il 2022 per finanziare assunzioni di capitale di rischio, prestiti e garanzie connessi a interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.

Vi è nel Documento una Sezione IV inerente "Il percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in linea con l'approccio della Commissione europea nel Documento di lavoro (SWD) che accompagna la Decisione di esecuzione del Consiglio sul PNRR italiano, nella quale si illustrano le misure attuate e programmate dal Governo per accelerare il raggiungimento di quegli obiettivi il cui percorso di attuazione è in posizione ancora arretrata rispetto alla media UE. La disamina si basa sui risultati del Rapporto di

Monitoraggio di *Eurostat*, sui dati rilevati a livello nazionale dall'Istat e sulla Relazione sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) 2022.

Infine, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio un elenco di disegni di legge, tra cui si segnalano il disegno di legge "Legge sulla montagna" e il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori.

Si ricorda che la normativa vigente prevede che al DEF vengano allegati anche altri documenti, che nel DEF 2022 non risultano - alla data del 12 aprile - presenti, tra i quali la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto), di cui al comma 9 dell'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) e il documento "Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia", predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presidente [LANIECE](#) - di intesa con il RELATORE - propone di fissare per domani, mercoledì 13 aprile, alle ore 9, il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore medesimo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) la quale rileva che il Documento di economia e finanza in esame tiene necessariamente conto di una situazione congiunturale che, in ragione della crisi in Ucraina, è risultata assai più difficile e complessa di quanto si poteva prevedere. È chiaro a questo punto che per far fronte a tale situazione sarà necessario un rinnovato impegno da parte di tutti, un impegno che, tra l'altro, rifletta una piena consapevolezza della necessità di assicurare all'Italia una condizione di effettiva sovranità energetica.

Alla luce di quanto precede va, peraltro, fin da ora posto l'accento sulla possibilità di dover ricorrere ad uno scostamento di bilancio per adottare tutte le misure che risulteranno necessarie nell'attuale contingenza.

Prende quindi la parola la senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) che, con riferimento al più generale tema delle risorse idriche, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulle problematiche specificamente concernenti la gestione dei torrenti, problematiche che in alcune regioni d'Italia - quali ad esempio la Sicilia - risultano negli ultimi tempi sempre più gravi, anche in ragione dei fenomeni di estremizzazione degli eventi atmosferici.

In questa prospettiva la senatrice sottolinea anche l'importanza del correlato tema del non sempre adeguato funzionamento dei consorzi di bonifica, evidenziando come sullo stesso ritenga necessaria l'adozione di misure finalmente incisive.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) rileva, in via generale, che il Documento di economia e finanza in titolo si muove in parallelo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in questa prospettiva, ritiene significativo che, nonostante la situazione congiunturale certamente eccezionale e di estrema difficoltà, il DEF - come il PNRR - continui ad assicurare piena centralità al tema della transizione ecologica e che su nessuno degli obiettivi a tal fine qualificanti si è registrato un arretramento.

Il senatore quindi si sofferma in modo più specifico sulle problematiche concernenti la gestione dei rifiuti - in relazione alle quali sottolinea l'opportunità di un approccio che riconosca la centralità della relativa strategia impiantistica - nonché su quelle relative alla rigenerazione urbana, richiamando in proposito l'attenzione sulla proposta di intervento normativo in materia in questo momento all'esame della Commissione ed evidenziando, al riguardo, che in mancanza di un'efficace ridefinizione del quadro normativo non sarà possibile garantire l'incisività e l'efficacia della gestione dei relativi

processi limitandosi ad operare sul versante dello stanziamento di nuove risorse.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 301 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 13 APRILE 2022  
**301ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[LANIECE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) illustra uno schema di parere pubblicato in allegato.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamando in particolare l'attenzione sull'osservazione di cui alla lettera *b*) dello schema di parere medesimo. Al riguardo rileva come, pur con una formulazione che non appare del tutto soddisfacente, l'osservazione evidenzia opportunamente l'esigenza di affrontare il problema della manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, un tema questo che la sua parte politica ha sempre ritenuto di significativo rilievo (come risulta anche dalle misure proposte con il disegno di legge n. 216 riguardante le disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti, presentato da senatori del suo gruppo).

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo e coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'esigenza di integrare il *mix* energetico nazionale con lo strumento del "nucleare pulito", indispensabile ove si voglia realmente conseguire l'obiettivo della sovranità energetica.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, rifacendosi alle considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posto in votazione ed approvato lo schema di parere presentato dal relatore.

## IN SEDE DELIBERANTE

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente [LANIECE](#) avverte che non essendo stati presentati emendamenti e risultando il disegno di legge in titolo composto da un articolo unico, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, si passerà direttamente alla votazione finale del disegno di legge medesimo nel suo complesso.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, evidenziando l'importanza di un intervento normativo che si colloca nella prospettiva di valorizzare ulteriormente il lavoro svolto fino ad oggi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, mediante l'estensione delle competenze della stessa al settore agricolo ed agroalimentare. Rileva in proposito, inoltre, come l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sia stata portata avanti in un clima di condivisione e collaborazione fattiva tra tutte le forze politiche, confermato ulteriormente dal consenso unanime che si è registrato sul disegno di legge in votazione.

Dopo un breve intervento del relatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) - che richiama anch'egli l'attenzione sul consenso unanime che si è registrato tra tutte le forze politiche sul contenuto del disegno di legge in votazione - prende la parola la senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC), che annuncia il voto favorevole della sua parte politica ponendo con forza l'accento sull'importanza di una modifica normativa che muove dalla consapevolezza del rilievo fondamentale del rispetto della legalità anche con riferimento al settore agricolo e agroalimentare.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, rilevando come l'estensione dell'ambito di operatività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati appaia pienamente coerente con l'esigenza di rafforzare l'azione di contrasto di fenomeni criminali che, nel settore agroalimentare e agricolo, hanno assunto una rilevanza preoccupante sia per le loro dimensioni, sia per i rischi che implicano dal punto di vista della tutela di un'eccellenza italiana qual è quella delle produzioni rappresentative della cosiddetta dieta mediterranea.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando l'importanza dell'innovazione proposta dal disegno di legge in votazione anche dal punto di vista del sostegno ai processi di promozione dell'economia circolare.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) annuncia il voto favorevole della sua parte politica,



rilevando come appaia senz'altro condivisibile la scelta di estendere le competenze della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati anche al settore agricolo e agroalimentare nella prospettiva di un'ulteriore valorizzazione del lavoro svolto dalla Commissione medesima.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge in titolo.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già prevista alle ore 8,45 di domani, giovedì 14 aprile 2022, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La 13ª Commissione, esaminati per quanto di competenza il Documento di economia e finanza 2022, gli allegati e il relativo annesso, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si invita a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico piano industriale per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti e per la realizzazione dell'economia circolare;
- b) si invita a valutare l'opportunità di prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie alla manutenzione dei torrenti, nonché di un riordino della normativa relativa agli stessi.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1781  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 155 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

**Sottocomm. pareri**

[N. 167 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

**Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 271 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 280 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 506 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

[N. 535 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022  
**155ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere contrario)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra l'emendamento 11.14 (testo2), riferito al testo unificato in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, parere contrario, richiamando quanto già rilevato in merito all'emendamento 11.14.

La Sottocommissione conviene.

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 APRILE 2022  
**167ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2415 -A) Deputato SCHULLIAN ed altri. - Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.



La Sottocommissione conviene.

**(2459) *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*** , approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo )

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

**(2414) *Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi*** (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**(1781) *BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*** (Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022**  
**271ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) porta all'attenzione della Commissione una recente sentenza di condanna del tribunale penale di Tempio Pausania che ha condannato per omicidio colposo, ad una pena che giudica irrisoria, un soggetto che aveva provocato la morte di un sub nel corso di un incidente nautico; pertanto coglie l'occasione per sensibilizzare i membri della Commissione al fine di giungere ad una celere approvazione del testo di legge a sua firma, con l'auspicio che possa entrare in vigore già a partire dalla prossima stagione balneare.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) chiede al Sottosegretario che si faccia latore di una richiesta di audizione della Ministra per quanto riguarda la questione della magistratura onoraria e la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*), pur essendo consapevole del fatto che non si possa interferire sul procedimento legislativo incardinato presso la Camera dei deputati, auspica che la Ministra possa venire in Senato per un ampio dibattito sul tema testé sollevato.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*) ricorda di aver presentato un disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura che andrebbe posto in calendarizzazione comunque; a questo punto paventa il rischio che, avendo preso l'iniziativa per prima la Camera dei deputati, considerata la ristrettezza dei tempi il testo arrivi al Senato per una formale ratifica senza la possibilità di un vero dibattito politico sulla questione. La prassi instaurata dai precedenti Ministri della giustizia, quando si trattava di decidere questioni di importanza prioritaria, contemplava la necessaria convocazione politica dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di entrambe le Camere: auspica quindi che l'attuale ministro della giustizia possa coinvolgere - nella discussione che riguarda la riforma del consiglio superiore della magistratura - anche i rappresentanti della Commissione giustizia del Senato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) condivide la necessità di interloquire con la Ministra sulla magistratura onoraria in una sede formale di Commissione. Ritiene invece che sui temi della riforma che verrà presentata in Consiglio dei Ministri, in materia di Consiglio superiore della magistratura, sia fondamentale la concertazione politica all'interno della maggioranza.

Il sottosegretario SISTO farà presente queste richieste alla Ministra.

Il [PRESIDENTE](#) replica ricostruendo l'iter del dialogo che si era cercato di intraprendere con il presidente della Commissione giustizia della Camera, facendo presente che - su questo come su altri disegni di legge - si era tentato, purtroppo vanamente, di concordare una strategia comune. Alla luce delle nuove dinamiche testé affacciate dai Gruppi, investirà l'Ufficio di Presidenza integrato - per consentire il cui svolgimento la seduta sarà appositamente sospesa - delle questioni emerse, per calarne nella sede propria della programmazione dei lavori della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) - subentrato per decisione del Presidente al senatore Pepe - illustra il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, si compone di 19 articoli e un allegato. L'articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Il comma 3 dell'articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette "base" in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021; si proroga al 31 marzo 2022 anche l'obbligo di certificazione (*green pass*) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre, si opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. È prevista inoltre la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, operando, tra l'altro, sul comma 1 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (convertito dalla legge n. 87 del 2021). Tale disposizione prevedeva, nella sua formulazione previgente, che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari ed i componenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il *green pass*. Il decreto legge in conversione sostituisce il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza.

Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. I commi 4 e 8 - come novellati dall'articolo 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - prevedono che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari, ai giudici popolari, ai

difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre restano esclusi i testimoni e le parti del processo; l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso - ovvero alla mancata esibizione - della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento (ai sensi del comma 8-bis, inserito dal citato articolo 3 del D.L. n. 1). Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto dei termini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per alcune categorie di lavoratori l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Si ricorda che tra le categorie già interessate dal suddetto obbligo transitorio c'è il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Inoltre, si segnala il numero 3 dell'allegato A che - in combinato disposto con l'articolo 16 - proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022) l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (Legge 27 del 2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Abilitati a trattamento dei dati sono - tra gli altri - i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 18, la proroga dell'articolo 28, comma 2, decreto legge n. 137 del 2020 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). L'articolo 16 del decreto-legge in esame, nel rinviare a questa norma dell'allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'articolo 52 O.P.), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 19, la proroga dell'articolo 29, comma 1, D.L. 137/2020 (Durata straordinaria dei permessi premio); l'articolo 16 del decreto-legge in esame, rinviando a questo allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (articolo 30-ter O.P.). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 20, la proroga dell'articolo 30, comma 1, D.L. 137/2020 (Detenzione domiciliare). L'articolo 16 del decreto-legge in esame proroga, con questo rinvio all'allegato, sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

All'Atto Senato n. 2488, con la tecnica della "rifusione", il Governo ha proposto un emendamento volto a raccogliere, tra l'altro, i contenuti dell'Atto Senato n. 2489, pendente dinanzi alla stessa

Commissione. Tale emendamento 2.1000, al quale in competenza sono riferiti i subemendamenti nn. 132, 133, 134 e 150, nell'introdurre un articolo 5-*sexies* (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari) costituisce coordinamento con le parti precedenti ed assorbe, per la parte di competenza, l'articolo 8, c. 3 e c. 4, del citato decreto-legge n. 221. In particolare, all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. *green pass* base"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1."

Tale emendamento 2.1000, poi, nell'introdurre un articolo 18-*bis*, costituisce la trasposizione dell'articolo 4 del dl 229, al netto delle norme sanzionatorie che l'emendamento ha trasposto direttamente nelle singole norme di riferimento (articolo 9-*bis*.1 comma 3, articolo 5-*bis*, articolo 7 comma 1-*quinquies*). In particolare, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame, con riguardo al possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. La disposizione chiarisce, inoltre, che la medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo periodo). L'articolo 4 prevede infine: l'obbligo per i titolari o i gestori di determinati servizi e attività, di verificare che l'accesso a questi ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e contiene disposizioni relative all'attività di verifica; l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso a determinati servizi e alle attività.

Su richiesta del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), l'esame è sospeso per consentire un approfondimento sui contenuti della relazione testé svolta.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti)

La relatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo il cui testo, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, per l'articolo 13, comma 2, lettera e), il Governo è delegato a emanare contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente,

attenendosi tra l'altro al seguente criterio direttivo "e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori". Di tale previsione l'emendamento 13.12 ([Moronese](#), [La Mura](#)) e l'emendamento 13.13 ([De Petris](#), [Buccarella](#)) propongono la seguente rielaborazione: "e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia".

Si rammenta che, in competenza della Commissione giustizia, opera anche l'articolo 9, secondo cui i proventi delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001), tra l'altro, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso. Di tale articolo l'emendamento 9.1 (Nastri la Pietra) propone la soppressione.

Pertanto, propone un parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

Il GOVERNO concorda con la Relatrice.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere testé avanzata è approvata, con l'astensione dei senatori Balboni e Dal Mas.

### **(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge, pendente in 8a Commissione su iniziativa del Governo, è volto a delegare la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Tra i criteri direttivi della delega al Governo vi sono, in competenza della Commissione giustizia, da un lato quelli di tipo giurisdizionale, dall'altro quelli di tipo sanzionatorio. Per i primi, la lettera u) del comma 2 richiede che l'esercizio della delega sia volto ad "estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto". Si tratta di una previsione abbastanza in linea con la delega che il Parlamento ha appena conferito al processo sul processo civile con la legge 26 novembre 2021, n. 206, per cui si propone l'espressione di un parere non ostativo.

In tema, analogo esito potrebbero avere il parere sugli emendamenti proposti, salvo un'osservazione da esprimere in particolare sull'emendamento 1.315 (Ruspanini, Totaro): esso vorrebbe aggiungere al criterio direttivo la previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l'azione risarcitoria in forma specifica. L'emendamento suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo (CPA) in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a

monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte). In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'articolo 125 comma 3. Con l'articolo 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno. La forza dell'articolo 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l'annullamento dell'affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell'esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario. Gli emendamenti 1.316 (Margiotta), 1.317 (Berutti), 1.318 (Vono) e 1.319 (Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni) sono volti a prevedere, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi; la stessa previsione è contenuta nell'emendamento 1.320 (Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo), ma solo per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, cosa cui tende, sul testo-base, anche l'emendamento 1.314 (Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo). Quanto all'emendamento 1.313 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), si contempla l'esercizio della funzione di precontenzioso svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Infine l'emendamento 1.321 (Campari, Corti, Rufa, Sudano) prevede una revisione e razionalizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone l'operatività limitata. Per la seconda tipologia di norme (le sanzioni), l'emendamento 1.1 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi) prevede che i decreti delegati contengano anche la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici, e che l'Autorità Nazionale Anticorruzione eserciti le funzioni di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Considerando più in generale i criteri direttivi del comma 2 lettera r) - divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave - lettera s) - razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale - e lettera t) - razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione - impattano in competenza anche gli emendamenti 1.304 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), 1.116 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità), 1.0.1 (Rossomando, D'Arienzo per i casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese). Anche su queste proposte nulla da osservare.

L'esame è quindi sospeso.



**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che propone un importante ampliamento dell'ambito di competenza della Commissione ecomafie, nell'ambito del processo evolutivo della stessa Commissione che nel corso degli anni ha visto l'aggiunta di elementi prioritari al proprio campo di applicazione, alla luce di nuove evidenze e conoscenze. Nello specifico, sulla base della maggiore consapevolezza sulla tematica e alla luce degli esiti delle più recenti indagini, si ritiene necessario considerare i reati del settore agricolo e agroalimentari come rilevanti e soprattutto in analogia all'area di riferimento degli eco-reati.

Il disegno di legge in titolo concerne infatti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Con la legge del 7 agosto 2018, n. 100, è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura. Alle sue funzioni si aggiungerebbe, col testo in esame, quella di indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, avanzata dal Relatore, è approvata all'unanimità.

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**  
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica degli ITS, a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008). L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Si segnala, in competenza, l'articolo 2 che, nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore, dichiara che gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene

alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Nessuno degli emendamenti impatta su questa previsione, per cui si propone di esprimere parere non ostativo sul testo e nulla da osservare sugli emendamenti trasmessi.

Concorda il sottosegretario SISTO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dalla Relatrice, è approvata con l'astensione del senatore Balboni.

*IN SEDE REFERENTE*

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

**(81) Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

**(845) URSO ed altri.** - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

**(1030) Rosellina SBRANA.** - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

**(1078) PERILLI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

**(1344) Julia UNTERBERGER ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

**(1356) BRUZZONE ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622 e 913 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** avverte che il parere della 5a Commissione ancora non è pervenuto e, pertanto, il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, è rinviato.

**(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute*

(Esame e rinvio)

La relatrice **CIRINNA'** (PD) si rimette alla relazione sul provvedimento in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, già svolta in sede redigente.

Il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (L-SP-PSd'Az) richiede una fase istruttoria con audizioni da svolgere in Ufficio di Presidenza integrato.

Il **PRESIDENTE** comunica che i Gruppi potranno comunicare i nomi dei soggetti da audire entro lunedì 14 febbraio prossimo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo di iniziativa del senatore Caliendo e altri, che differisce al 14 settembre 2024 la data di efficacia delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

Più nel dettaglio l'articolo unico della proposta in esame, al comma 1, novellando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 - differisce al 14 settembre 2024 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La disposizione inserisce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 anche un ulteriore comma 3-*bis*, il quale prevede che le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024. Il comma 2 dell'articolo unico reca la copertura finanziaria dell'intervento.

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D. Lgs. n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Ateessa.

Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 - che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Ancora, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Tale termine è stato da ultimo differito dal decreto legge n. 162 del 2019 (conv. legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.

Si ricorda, infine, che una ulteriore proroga proprio al 2024 era prevista dall'emendamento 17.0.1 (Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D'Alfonso, Nencini), approvato in Senato dalle Commissioni riunite 1a e 2a nel corso dell'esame del decreto legge n. 80 del 2021 e successivamente dichiarato improponibile in Assemblea.

Interviene in discussione generale il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), ricordando che era già pervenuta una valutazione positiva del Ministero sull'esigenza di continuità della giustizia di prossimità abruzzese, sottesa all'emergenza discendente dal terremoto dell'Aquila; considerato che il disegno di legge è stato presentato all'unanimità dai rappresentanti tutti i gruppi parlamentari ne chiede

il passaggio in sede deliberante.

Dopo un intervento della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), il rappresentante del GOVERNO chiede tempo per potersi esprimere su tale richiesta udita la Ministra.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, ai fini dell'economia dei lavori, non sia strettamente necessario il passaggio in sede deliberante; propone piuttosto di fissare il termine per presentazione degli emendamenti a domani alle ore 15, in attesa che nel frattempo il Governo sciolga la propria riserva sul passaggio in sede deliberante.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1402\) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche](#)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo base.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.1, che il proponente senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dà per illustrato: l'emendamento riceve il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (che il senatore Pellegrini dichiara di mantenere), messo ai voti è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene ritirato dal medesimo senatore.

L'emendamento 1.0.1, fatto proprio dalla senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), è oggetto di una proposta di riformulazione del GOVERNO. Su invito del RELATORE, che vi subordina il parere favorevole, la senatrice accetta e presenta l'emendamento 1.0.1 testo 2 (pubblicato in allegato) che, messo ai voti, è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al senatore Cucca a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo base così come risultante dall'emendamento accolto, con autorizzazione a svolgere la relazione orale ed alle modifiche di coordinamento e di correzione formale, ove necessarie.

*La seduta sospesa alle 15,55, riprende alle ore 17,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2488\) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19](#)**

(Parere alla 1a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, parere favorevole sull'emendamento 2.1000 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia voto contrario: le misure contenute nel testo sono contraddittorie ed aggiungono confusione al metodo, assai approssimativo, con cui il Governo gestisce l'emergenza pandemica, senza alcun rispetto per l'esigenza di fornire ai cittadini direttive chiare e comprensibili.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), in considerazione dell'esigenza di tutela della riservatezza dei dati personali, propone un parere favorevole con osservazioni sul testo e favorevole sull'emendamento 2.1000, nulla avendo da osservare sugli altri emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

### **(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone un parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Balboni.

### ***SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI***

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 10, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

Esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge e sull'emendamento 2.1000, osservando altresì che:

il numero 3 dell'allegato A - in combinato disposto con l'articolo 16 - proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Tra i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, vi è il personale di cui si avvale il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno per assicurare l'esecuzione delle misure: Forze di polizia, personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tale previsione va contemperata con quella che assicura l'interoperabilità dei sistemi informatici, affinché la banca dati nella quale sono segnalati coloro che violano tale tipo di prescrizioni non converga indiscriminatamente nella generale banca dati di ricerca a scopi di prevenzione e repressione dei reati, pena un'eccessiva ingerenza nella riservatezza dei cittadini, non assistita dalla necessaria riserva di giurisdizione per le misure invasive dei diritti civili.

Sugli emendamenti nulla da osservare.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole su testo e non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della seguente osservazione:

l'emendamento 1.315 (Ruspanini, Totaro) suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte).

In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'art. 125 comma 3. Con l'art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno.

La forza dell'art. 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l'annullamento dell'affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell'esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario.





## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 280 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 5 APRILE 2022  
280ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'assenza del Governo per il protrarsi di impegni a Montecitorio, si anticiperà lo svolgimento della sede ristretta di programmazione dei lavori.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 15,06, riprende alle ore 15,25.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) lamenta che le note scritte promesse dalla Ministra, nel corso della sua ultima audizione in Commissione, non siano ancora pervenute.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha confermato la circostanza, il sottosegretario SISTO si impegna a svolgere un approfondimento sullo stato della pratica all'interno del Dicastero.

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio.)

La senatrice, relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che è



volto ad attuare nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Il provvedimento è trasmesso dal Governo alle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega per l'attuazione della Direttiva prevista dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni dalla trasmissione dell'atto per esprimersi: l'Atto del Governo è stato trasmesso il 17 marzo 2022 e le Commissioni dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 26 aprile 2022. Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro il 17 giugno 2022).

L'Atto del Governo n. 374 si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la Direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. In particolare, gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto legislativo apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Alcune modifiche sono di mero coordinamento, in quanto conseguono a soppressioni, modifiche o introduzione di alcuni istituti del Codice che vengono effettuate negli articoli successivi.

Con riguardo alle modifiche di carattere sostanziale si segnalano in particolare: la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione (articolo 2, comma 1, lettera *m-bis*) del Codice); la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi (articolo 3 del Codice); la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva (articolo 4, comma 3, del Codice); la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi (articolo 5-*bis* del Codice). L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice (articoli 12-25), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023.

Eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d'urgenza operati nel corso del 2021.

In estrema sintesi, il nuovo Titolo II, dunque, disciplina l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. In merito, il Codice delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono "probabile" lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca - senza sostituirlo - l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-*quinquies*). La procedura prevede: una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 13), collegata altre banche dati pubbliche (articolo 14) con le quali può scambiare informazioni (articolo 15), considerando altresì che sulla piattaforma dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione (articolo 25-*undecies*); una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad

affiancare l'imprenditore (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa), alla cui nomina provvederà una apposita commissione (articolo 16; per i criteri per la determinazione del compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, vedasi l'articolo 25-ter); specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell'esperto (articolo 17; per la presentazione della domanda vedasi anche l'articolo 25-octies e per comunicazioni e avvisi, da parte delle banche, l'articolo 25-decies, e da parte di creditori pubblici qualificati l'articolo 25-novies); la possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico (per la sua relazione finale, che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, vedasi l'articolo 17); l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (articoli 18 e 19, ove si prevede anche che il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuito alla competenza del tribunale); la sospensione, a fronte dell'istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice civile a carico dell'imprenditore (articolo 20); una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore - che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria - e l'esperto a lui affiancato (articolo 21) e al regime di efficacia degli atti (articolo 24); una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 22).

Il Codice disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 23), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 25-sexies e 25-septies). Per incentivare il ricorso all'istituto, il Codice disciplina (articolo 25-bis) alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata. Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 25) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 25-quater).

Gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza". Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (articolo 12, comma 2 dello schema che modifica l'articolo 40 del Codice). Le misure previste sono altresì volte a chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; è inoltre soppressa la disposizione che prevede l'istanza di parte quale condizione necessaria affinché il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento, condanni al pagamento delle spese quella che vi ha dato causa (dell'articolo 12, comma 3, che modifica l'articolo 43 del

Codice). Le misure previste sono pure volte a prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare. In tali casi il giudice fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato preventivo, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, con le relative documentazioni richieste. Si prevede la nomina di un commissario giudiziale che riferisca al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su eventuali condotte del debitore che possano pregiudicare una soluzione efficace della crisi; si introduce la possibilità anche per il creditore di segnalare determinate violazioni degli obblighi da parte del debitore, ai fini della revoca da parte del giudice del provvedimento di concessione dei termini (articolo 12, comma 4 dello schema che modifica l'articolo 44 del Codice).

Le misure previste sono altresì volte a recepire la direttiva modificando la disciplina dell'apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all'ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all'introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all'ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a 30 giorni rispetto ai 15 attuali (articolo 12, comma 6 che modifica l'articolo 47 del Codice). Le misure previste sono pure volte: ad intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (articolo 12, comma 7 che modifica l'articolo 48 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che - in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale - la corte d'appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante (articolo 12, comma 11 che modifica l'articolo 53 del Codice).

Si procede anche ad attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive, prevedendo in particolare: la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese; la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa; la conservazione dell'efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice; l'esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori (articolo 13, comma 1, dello schema che modifica l'articolo 54 del Codice). Le misure previste sono altresì volte a prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive, il recepimento della direttiva per quanto attiene: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure, specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative (articolo 13, comma 2, dello schema che modifica l'articolo 55 del Codice).

Gli articoli da 19 a 25 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: predisporre, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva e nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all'articolo 4 della Direttiva, un nuovo strumento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, contemplando che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*bis* del Codice); prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*ter* del Codice); coordinare il concordato minore (di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice) con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall'articolo 28 della Direttiva (articolo 18 dello schema che modifica gli articoli 78 e 80 del Codice); adeguare alle disposizioni della Direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale - attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori - sia di liquidazione - conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità - secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello schema (che modifica l'articolo 84 del Codice); sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati "parti interessate" dal piano (in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera b) della Direttiva), così innovando la disciplina vigente che consente loro di votare solo per la parte incapiente degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 85 del Codice); modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono (che, nel contempo, sia in sintonia con le nuove regole di distribuzione nell'ambito della ristrutturazione trasversale e salvaguardi allo stesso tempo i crediti dei lavoratori: articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 86 del Codice); circoscrivere la portata della disposizione in materia di "trattamento dei crediti tributari e contributivi" in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 88 del Codice); inserire nelle norme sul commissario giudiziale anche la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva e prevedere inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione (articolo 20 dello schema che modifica l'articolo 92 del Codice); inserire disposizioni speciali al fine disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della Direttiva (articolo 21 dello schema che inserisce l'articolo 94-*bis* al Codice); inserire nella disciplina sulla convocazione dei creditori anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva, e integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione

dell'articolo 28 della Direttiva (articolo 22 dello schema che modifica l'articolo 104 del Codice); introdurre specifiche disposizioni sul concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e definire le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di "parti interessate" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (articolo 23 dello schema che modifica l'articolo 109 del Codice).

Le misure previste sono altresì volte a: precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - nell'ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva e le regole del giudizio di convenienza previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva, prevedendo che il potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nel giudizio di omologazione sia limitato all'ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta, in linea con l'articolo 14 della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 112 del Codice); stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione, conformando la relativa procedura ai principi di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 10, paragrafo 4 e 25 lettera b) della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 113 del Codice); estendere anche al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 114 del Codice); sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano, nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all'adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione e in attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 116 del Codice).

Si procede anche ad introdurre nel Codice una nuova Sezione VI-*bis* (composta dagli articoli da 120-*bis* a 120-*quinquies*) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all'articolo 12 della Direttiva, al fine di favorire la continuità delle attività aziendali. In particolare: si introducono disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e sul contenuto dei piani (articolo 120-*bis*); si prevede la possibilità di classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 120-*ter*); si dettano dei principi applicabili per l'omologazione dei piani che prevedono attribuzioni ai soci, introducendo la regola generale secondo cui il tribunale omologa il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi di pari rango è più favorevole di quello riservato alle classi inferiori, ad eccezione dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci, per la quale si prevede che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello dei soci (articolo 120-*quater*). Si disciplina infine la fase di esecuzione del concordato, attribuendo in via generale agli amministratori la competenza ad adottare le conseguenti deliberazioni ed eventuali modifiche statutarie; si prevede anche che, in caso di loro inerzia o inottemperanza, il tribunale proceda alla nomina di un amministratore giudiziario e disponga la revoca per giusta causa degli amministratori, e si stabilisce che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall'attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società (articolo 120-*quinquies*).

Gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a: attuare la direttiva, con particolare riferimento all'affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore (modifica dell'articolo 135 del Codice) e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione (modifica dell'articolo 278 del Codice); attuare la direttiva sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro

durata. Vanno in questa direzione sia la modifica dell'articolo 213 del Codice, in tema di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore, sia le modifiche all'articolo 216 del Codice volte all'eliminazione dell'ordinanza di vendita per consentire al curatore di procedere tramite procedure competitive senza dover passare per l'autorizzazione del giudice delegato. L'obiettivo di evitare la proliferazione di una serie di giudizi autonomi è alla base, anche, della modifica dell'articolo 255 del Codice in materia di liquidazione giudiziale delle società. Le misure previste sono altresì volte a: privilegiare il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro (modifica dell'articolo 268 del Codice); operare un coordinamento con le modifiche apportate ad altre parti del Codice (modifica degli articoli 166 e 279 del Codice).

Gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologato dal tribunale. Acquistano inoltre rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l'intero gruppo di imprese.

Gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituite presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca. Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l'introduzione dei segnali di allarme della crisi, l'abolizione degli OCRI e l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme. Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice dell'insolvenza, che contiene le disposizioni penali. Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi, le disposizioni eliminano il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, essendo stato soppresso tale organismo dalla riscrittura del Titolo II del Codice. Gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell'insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. Anche in questo caso le modifiche sono motivate, prevalentemente, con l'esigenza di correggere gli attuali riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II. L'articolo 43 dello schema, intervenendo sull'art. 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all'istituto della composizione assistita della crisi. L'articolo 44 interviene sull'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, che prevede l'entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio 2022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la diversa data del 31 dicembre 2023.

Infine, il Capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento: abroga alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all'inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46); abroga parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, correttivo del Codice, le cui modifiche, che non sono mai entrate in vigore, risultano ora superate dall'attuazione della direttiva e dall'intervento in commento (articolo 47); coordina il contenuto del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, operando un aggiornamento dei richiami normativi interni (articolo 48); prevede l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno dell'entrata in vigore del Codice (articolo 49); afferma l'invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, peraltro già coperti in base alla

normativa vigente (articolo 50).

A domande dei senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [BALBONI](#) (FdI) la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) offre ulteriori elementi illustrativi, opinando sull'utilità dello svolgimento delle audizioni soprattutto se programmate secondo un modello estensivo; comunque propone ai Gruppi di valutare eventualmente se audire le associazioni dei commercialisti e Confindustria, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio in rapporto alla normativa che impatta sulla composizione negoziata della crisi d'azienda. Anche il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) in proposito chiede se vi sia uno spazio concreto per audire gli interessati.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il [PRESIDENTE](#) attribuisce ai Gruppi la facoltà di far pervenire limitate proposte di audizione, entro le ore 12 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati** (Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) propone l'espressione di un parere non ostativo, conforme a quanto già deliberato nella precedente sede di trattazione del medesimo disegno di legge.

Previa verifica della presenza del numero legale, il parere del Relatore, messo ai voti, è approvato con l'astensione dei senatori Giarrusso, Crucoli e Balboni.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che non sono ancora pervenuti i pareri della 5a Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

*SINDACATO ISPETTIVO*

### **Interrogazione**

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-02704, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione n. 3-02704, con cui gli interroganti traggono spunto dai denunciati ritardi nella celebrazione del giudizio civile instaurato in seguito alla

esondazione del torrente Annunziata ubicato a nord di Messina, avvenuta in data 27 settembre 1998, che cagionava la morte di quattro persone. Al riguardo devono essere innanzitutto evidenziati i seguenti profili relativi all'esercizio della giurisdizione civile nel Tribunale di Messina, con particolare riferimento al giudizio instaurato in seguito alla esondazione del torrente Annunziata: le tempistiche di definizione del giudizio penale (concluso con la sentenza emessa nell'anno 2012 dalla Corte di Cassazione) all'origine della pretesa risarcitoria in sede civile; la giustificazione dei rinvii dell'udienza per precisazione delle conclusioni alla luce delle numerose altre pendenze ultradecennali del contenzioso civile, da definire in via prioritaria; la necessità di raggugliare il concetto di ragionevole durata del processo alla situazione contingente dell'Ufficio Giudiziario, in specie connotato (secondo le ultime risultanze statistiche) dalla particolare gravosità delle pendenze, incrementate da cospicui flussi di sopravvenienze; l'adozione, in ogni caso, di diffusi interventi di riorganizzazione del settore civile volti a ottimizzare le pur limitate risorse e a intaccare l'arretrato, anche mediante la previsione nel progetto tabellare 2020 - 2022 di un "nucleo di magistrati specializzati nella materia degli illeciti civili"; la notevole percentuale di produttività registrata dai singoli magistrati, nonostante le difficoltà riportate; infine, la considerevole mole del ruolo istruttorio entro cui è iscritta la causa considerata nell'atto di sindacato ispettivo, le cui tempistiche di trattazione sono state determinate secondo il criterio oggettivo e predeterminato della maggiore anzianità di iscrizione, essendovi ben 276 cause iscritte anteriormente a quella in esame.

Ciò posto, occorre a questo punto mettere in risalto in linea generale, con riferimento al personale amministrativo, l'imponente attività di reclutamento realizzata da questo Dicastero, che a partire dall'anno 2020 ha effettuato circa 6.235 assunzioni senza contare le procedure ancora *in itinere*. A ciò si aggiunga la ripresa del concorso "Ripam" per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale sarà ultimata entro la fine del mese di marzo dell'anno 2022. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113) diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri "team" di supporto al magistrato. In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico - laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati non specializzati. Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo, laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Messina è stata pari a 148 unità. Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre



2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Messina sono state così attribuite 71 unità di addetti all'Ufficio per il Processo.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità. La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez "STEP-ONE" nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022. Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500. Ovviamente, tutto ciò non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Passando adesso al personale di magistratura, deve essere sottolineato che il Tribunale di Messina presenta scoperture soltanto in 1 dei 37 posti di giudice e in 5 dei 24 posti di giudice onorario di Tribunale. Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale - e quindi anche per la sede di Messina - potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (art. 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160) che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata tramessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale - individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti - sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia quanto alle unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che: individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari, che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a un anno); stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento. In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al Distretto di Corte di Appello di Messina 4 magistrati giudicanti e 2 magistrati requirenti. In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura - al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Messina - si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo mediante una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) si dichiara soddisfatta, ricordando le necessità che impongono al distretto di Corte d'appello in questione il richiesto incremento degli organici.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 506 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022**  
**506ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO*

Il presidente [PESCO](#) comunica che con decreto adottato d'intesa il 18 gennaio scorso, i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati hanno nominato componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio la professoressa Lilia Cavallari, con funzioni di presidente, il professor Giampaolo Arachi e la professoressa Valeria De Bonis, ai quali formula, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

Rivolge quindi un vivo ringraziamento ai precedenti componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il presidente professor Giuseppe Pisauro, la dottoressa Chiara Goretti e il professor Alberto Zanardi, per il servizio svolto e la collaborazione assicurata all'Istituzione parlamentare nel corso di sette anni.

*IN SEDE CONSULTIVA*

### **(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1. Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma

3 dell'articolo 1. Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.2, con riguardo alla previsione del vincolo, nella gestione del Fondo unico per lo Spettacolo, di adottare misure attive per il riequilibrio di genere (lettera b). Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste. Occorre verificare i profili finanziari della proposta 1.7, che sopprime l'incompatibilità della disciplina oggetto di revisione con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti. Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7. Occorre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.8, in tema di riconoscimento dei *Live club*, e 1.0.9, in materia di termini di superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Sul restante emendamento riferito all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1. In relazione all'emendamento 3.2, che estende la portata delle convenzioni stipulabili dall'Osservatorio per lo spettacolo, occorre valutare, anche in relazione al parere sul testo, eventuali effetti finanziari nonché la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Sul restante emendamento riferito all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nella proposta 4.0.1, che istituisce il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10. Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4. Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.0.12. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.13.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire le risposte alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)**

Il **PRESIDENTE** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il **PRESIDENTE** formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** sollecita il Governo a dare riscontro ai quesiti posti dalla relatrice sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO assicura che riporterà la sollecitazione agli uffici impegnati nell'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ( n. 348 )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ( n. 349 )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ( n. 350 )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ( n. 351 )**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020. La ripartizione è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni del 2017 relative ai redditi del 2016. In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 170,5 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro. Solo il 42,47 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi. Rispetto all'importo di circa 203,8 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2020 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 49,8 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul cap. 2780/MEF, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2020, le decurtazioni ammontano a oltre 137,8 milioni di euro. Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la

Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 - la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetice alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste. Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, indicato nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, risulta pari a 62.029.694 euro (cap. 2780/Ministero dell'economia e delle finanze). Tale somma è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 224). Si rileva tuttavia che, conteggiando le sopra richiamate riduzioni previste per legge (pari a complessivi 137.769.023 euro), l'importo versato alla Presidenza del Consiglio sembrerebbe calcolato su un ammontare della quota Stato dell'otto per mille - come spettante sulla base della percentuale delle scelte espresse dai contribuenti (comprensiva della ripartizione delle scelte non espresse) - più bassa (199.798.717 euro) rispetto a quella indicata nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF (203.775.289 euro) e liquidata dall'Agenzia delle entrate: sul punto risulterebbe pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo. Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del cap. 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2020, -12.4 milioni di euro). Considerando, peraltro, l'importo aggiuntivo di 139.129 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (restituzione di somme non utilizzate) la somma complessiva da ripartire per l'anno 2020 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 49.762.884 euro. Il piano di ripartizione delle risorse 2020 dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. L'importo di 49.762.884 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 9.952.576,78 euro. I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale - come già negli scorsi anni - non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 348); lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 349); lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 350); e, infine, lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 351). Entro la scadenza del 30 settembre 2020 sono pervenute 272 istanze, così

suddivise: 139 per la fame nel mondo, di cui 116 ammesse alla valutazione tecnica; 42 per calamità naturali, di cui 37 ammesse alla valutazione tecnica; 56 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 50 ammesse alla valutazione tecnica; 35 per conservazione beni culturali, di cui 16 ammesse alla valutazione tecnica. Delle istanze pervenute, 53 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 219 progetti. Di questi, 159 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2020, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2020. Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 4 di ciascun Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) hanno una validità di 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa. Ai fini della ripartizione sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Va segnalato che all'esito dell'istruttoria è emerso che, con riferimento alle categorie "Conservazione dei beni culturali" e "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2020, per un complesso di risorse non assegnate pari a circa 13,2 milioni. Si è proceduto quindi nel seguente modo: l'importo residuo della Categoria "Assistenza ai rifugiati", pari a 5.657.192 euro, è stata distribuita in modo uguale a favore delle restanti categorie (fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica), determinando per ognuna di esse un incremento di 1.885.730 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 11.838.730 euro per ciascuna. L'importo residuo della Categoria "Conservazione dei beni culturali", pari a circa 7,5 milioni di euro, è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del vincolo di destinazione, imposto con norma primaria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. All'esito dell'istruttoria, dunque, l'importo complessivamente ripartito delle disponibilità dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale è risultato pari a 42,2 milioni di euro. Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame sono risultate pari a 120. I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità "Fame nel mondo", con il 51 per cento delle domande presentate (139 domande su 172 totali). Guardando, invece, alle domande finanziate, la categoria che ha registrato la percentuale più alta di interventi ammessi al contributo è quella relativa agli interventi di "Assistenza ai rifugiati e ai minori", per la quale, delle 56 domande presentate ne sono state finanziate 34, il 60,7 per cento; per la categoria "Fame nel mondo" risultano finanziati il 45,3 per cento degli interventi presentati (63 domande sulle 139 presentate); per la "Conservazione dei beni culturali" risultano finanziati il 31,4 per cento degli interventi presentati (11 su 35 domande). Per quanto concerne la categoria relativa alla "Conservazione dei beni culturali" si rileva che due terzi delle istanze pervenute sono state escluse (24 su 35) per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'otto per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia al Dossier n. 493 curato dai Servizio studi del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di sottoporre alla Commissione gli elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla relattrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 535 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 APRILE 2022**  
**535ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire la valutazione di nulla osta già espressa per la Commissione di merito nella seduta dello scorso 1º marzo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta della relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta di parere non ostativo, previa verifica del numero legale, è messa ai voti e approvata.

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire la valutazione non ostativa già espressa nella seduta dello scorso 19 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

**(2415 e 1352-A) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, di ribadire il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito nella seduta dello scorso 16 marzo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta avanzata dalla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

**(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere di nulla osta sul testo già espresso per la Commissione di merito lo scorso 29 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, è posta in votazione e approvata.

**(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito lo scorso 30 marzo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: pur riconoscendo che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere *ex ante* gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri." Per quanto riguarda gli emendamenti già esaminati per la Commissione di merito e ripresentati in

Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.0.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 5.1, 5.2, 6.0.2 e 6.0.3.

Per quanto concerne gli emendamenti di nuova presentazione, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101, 1.102, 3.102, 5.100 e 5.102.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.100, 3.100, 3.101, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.101 e 5.103.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, ribadisce la valutazione favorevole sul parere già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, concorda con l'avviso contrario formulato sulle proposte già esaminate per la Commissione di merito e ripresentate in Assemblea. Con riferimento agli emendamenti di nuova presentazione, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, su tutte le proposte segnalate dal relatore, non avendo osservazioni sulle restanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: pur riconoscendo che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere ex ante gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 1.101, 1.102, 2.1, 2.4, 2.0.1, 2.0.100, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.100, 3.101, 3.102, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.1, 5.2, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 6.0.2 e 6.0.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MISIANI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito al testo, relativamente agli articoli da 3 a 6, che la quantificazione è stata effettuata con utilizzo del modello di micro simulazione IRPEF, con applicazione del nuovo limite di esenzione, elevato da 7.500 a 10.000 euro, considerando il credito di imposta riconosciuto per le imposte corrisposte in Svizzera, nonché l'impatto finanziario associato agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame. Pur considerando che l'utilizzo di un modello di micro simulazione costituisce la

metodologia più appropriata per la stima dell'impatto finanziario della fattispecie in esame ed è suscettibile quindi, in astratto, di offrire un elevato livello di attendibilità e quindi di prudenzialità della quantificazione, va segnalato che l'estrema sintesi della relazione tecnica e l'indicazione dell'impatto complessivo delle norme in esame non consentono di ripercorrere la quantificazione e di verificarne puntualmente l'esito.

Rileva, inoltre, che la relazione tecnica sembra utilizzare i dati delle dichiarazioni 2019 relativi ai redditi 2018: a tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti che dovrebbero essere disponibili.

Per quanto concerne l'articolo 3, inoltre, maggiori informazioni andrebbero fornite in relazione al tasso di sostituzione dei lavoratori frontalieri stimato nella misura del 5 per cento annuo, in quanto tale percentuale non si registra nella variazione annua 2021-2022 dei lavoratori transfrontalieri nel Canton Ticino, nonché nella variazione riferita al più ampio arco temporale (2011-2021), atteso che, qualora detta percentuale risultasse inferiore, il gettito riveniente potrebbe risultare sovrastimato.

Con riferimento all'articolo 4, concernente la franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, considerato che la relazione tecnica sembra assumere un'ipotesi di invarianza del numero dei componenti della platea considerata, appare necessario acquisire dal Governo maggiori informazioni su tale aspetto.

In relazione all'articolo 7, concernente i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, a supporto dell'ipotesi prescelta e per il riscontro del carattere prudenziale della stima, appaiono necessari chiarimenti in merito alla riduzione di un quarto dell'imposta dovuta - effettuato nella stima della relazione tecnica - per tenere conto dei frontalieri effettivi.

In merito all'articolo 8, concernente la compensazione finanziaria a carico dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallone, che avrà un andamento decrescente fino ad azzerarsi nel 2033, a beneficio dei comuni italiani di confine per le spese sostenute a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio, andrebbe fornito un quadro dettagliato su tali spese e sui comuni coinvolti.

L'articolo 9 istituisce un fondo per l'erogazione di un contributo statale ai comuni italiani di frontiera, idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera. Al termine del periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2033, ai comuni italiani di frontiera in esame è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento.

Osserva, al riguardo, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Su tale punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Inoltre, considerato che l'istituzione del fondo decorre dall'anno 2024 e che il predetto regime entrerà in vigore dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo, andrebbe altresì assicurato che il presente Accordo non entrerà in vigore prima dell'anno 2023.

Per quanto riguarda l'articolo 11, che reca la clausola di copertura, in relazione alla lettera *b*) del comma 1, concernente le risorse versate dalle autorità cantonali, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'entità e la disponibilità delle predette risorse nei corrispondenti anni di utilizzo. Al fine di comprenderne la consistenza, appare utile acquisire un quadro a consuntivo delle risorse finora oggetto di compensazione finanziaria operata dai predetti cantoni.

In relazione alla riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si segnala la necessità di riformulare la lettera *a*) del comma 1, con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota n. 299 del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1 (identica a 3.2), 3.3 (identica a 3.4), nonché sulle identiche 3.0.1 e 3.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembrano comportare maggiori oneri le identiche proposte 4.2 e 4.3.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, nonché sugli identici 4.4 e 4.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, sembrano comportare maggiori oneri le identiche proposte 5.1 e 5.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.1. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 9.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 9.2. Occorre valutare se l'emendamento 9.3 possa comportare una dequalificazione della spesa.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.1 (identica a 10.2) e 10.0.1 (identica a 10.0.2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 10.0.3. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 10.3.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ( n. 369 )**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante chiarimenti sui profili segnalati dal relatore.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui si evince che: la disciplina sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni trova collocazione in un diverso provvedimento, ossia nello schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021; l'articolo 4 del citato schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione reca infatti la disciplina della "Sezione organizzazione e capitale umano", che è articolata in tre sottosezioni, tra le quali figura anche quella relativa all'"Organizzazione del lavoro agile" che, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica e con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione; tale disciplina sarà comunque adottata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021; ritenuta altresì la necessità, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 506 del 2 marzo 2022, che vengano raggiunte in maniera piena e completa le finalità dello schema di decreto in esame, operando il necessario coordinamento tra le norme del decreto-legge n. 80 del 2021 e la specifica disciplina dettata per gli enti pubblici di ricerca, esprime osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: al fine di operare il necessario coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge n. 80 del 2021 relative all'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione e la specifica disciplina dettata per gli enti pubblici di ricerca, si rappresenta l'opportunità di introdurre apposite disposizioni volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca, in ragione della loro specificità e autonomia, con

particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca attualmente disciplinati dagli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218."

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo incidentalmente sul tema del lavoro agile, segnala la questione della tutela dei lavoratori cosiddetti "super fragili", per i quali, nonostante gli interventi adottati negli ultimi provvedimenti, non è stata ancora raggiunta una soluzione soddisfacente ad assicurarne in modo efficace la salute dai gravi rischi che corrono sul posto di lavoro: al riguardo, sollecita l'impegno di tutti per arrivare quanto prima alla necessaria estensione delle misure di protezione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del Governo, la proposta del relatore, previa verifica del numero legale, è messa ai voti e approvata.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ( n. 362 )**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#) segnala che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, necessario per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*



**(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

Il **PRESIDENTE** chiede alla rappresentante del Governo notizie sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che risultano in corso gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1000/6.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023.

Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12.

Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13.

Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo.

Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54.

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.



Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93).

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analogo a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87.

Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrisponderci al concessionario uscente.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175.

Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179.

Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione. Al riguardo, esprime comunque la convinzione della loro neutralità rispetto alla finanza pubblica.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al 2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216).

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245.

Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251 (analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.7 e 3.0.8.

Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.6, in quanto esenta i concessionari di aree demaniali marittime per la pesca dal pagamento del canone.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20.

Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia. Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.5, 5.27, 5.28, 5.29, 5.38, nonché degli analoghi 5.0.1 e 5.0.2.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.8.

Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8.

Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di *pallet*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.

Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la normativa sulle fusioni tra comuni.

Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di franchising possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione

tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analoga al 12.5) e 12.6.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti.

Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissariale.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30.

Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9.

L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico.

Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 13.0.5.

La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.

Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13.

Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoga a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue.

Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1 e 18.25.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21.

Si richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi.

Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26.

Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.

Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.

Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della

proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di *start-up*;

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13.

Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5.

Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5).

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla legge-quadro sull'artigianato.

Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, si richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analogo a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5).

Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16.

Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20 e 27.0.28 (analogo al 27.0.29).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito

applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1.

Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.2.

Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico.

Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alle questioni sollevate dai relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani 6 aprile 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

